SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 10 gennaio 1996, n. 283.

Regolamento recante norme concernenti la riattribuzione di lotti e contributi già concessi di cui sia stata pronunciata la decadenza, e la utilizzazione di lotti liberi per nuovi insediamenti produttivi, in attuazione dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, concernente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti nelle aree colpite da eventi sismici di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni . . . . Pag. 3

DECRETO 6 maggio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione . . . . Pag. 33

DECRETO 16 maggio 1996.

Autorizzazione alla Società di fisica applicata Phiap S.r.l. al rilascio della certificazione di conformità CEE per alcuni prodotti. Pag. 34

Ministero della sanità

DECRETO 24 aprile 1996.

Modificazioni ad autorizzazioni per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 34

DECRETO 8 maggio 1996.

Modificazioni ad autorizzazioni per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 38

Ministero delle finanze

DECRETO 12 marzo 1996.

Inclusione di nuove marche di sigarette nella tariffa di vendita per provvista di bordo . . . . Pag. 39

DECRETO 11 maggio 1996.

Approvazione del modello, unitamente alle relative caratteristiche, per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), in assenza della normale denuncia . . . . Pag. 40

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 13 maggio 1996.

Aggiornamento e modificazioni all'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie . . . . Pag. 42

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 22 maggio 1996.

Nomina dei componenti del comitato tecnico per il controllo dei bilanci dei partiti politici, previsto dal quindicesimo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 . . . Pag. 48

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 29 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 48

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 14 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 50

DECRETO RETTORALE 15 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 52

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 22 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 55

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Ricostituzione del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori . . . . Pag. 58

Rettifica di decreto concernente il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale italiana cantanti per aiutare i bambini che soffrono, in Milano. Pag. 58

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 58

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano relativamente agli eccipienti . . . . Pag. 59

Ministero delle finanze: Sospensione della riscossione di imposte indirette dovute dalla Cordivari S.r.l., in Morro d'Oro. Pag. 60

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 23 maggio 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 61

Università di Palermo: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza: Sostituzione del conservatore del registro delle imprese . . . . Pag. 61

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 gennaio 1996, n. 283.

Regolamento recante norme concernenti la riattribuzione di lotti e contributi già concessi di cui sia stata pronunciata la decadenza, e la utilizzazione di lotti liberi per nuovi insediamenti produttivi, in attuazione dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, concernente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti nelle aree colpite da eventi sismici di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, che introduce provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980;

Vista la legge 27 marzo 1987, n. 120, recante misure urgenti per fronteggiare gli effetti di pubbliche calamità e la riapertura dei termini per la presentazione di domande di contributo per nuove iniziative da realizzare nelle aree di cui all'art. 32 della legge n. 219/81;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, che approva il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella parte in cui dispone la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nella parte in cui trasferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981 in relazione alle attività produttive;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1993, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che trasferisce le funzioni e le competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 giugno 1993, che individua nella Direzione generale della produzione industriale l'ufficio competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il quale, in caso di revoca dell'assegnazione del lotto e contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del testo unico citato in precedenza, dispone che il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziativa in attività nella medesima area industriale;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che consente la cessione di lotti liberi, tuttora non assegnati o non utilizzati;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1994, col quale è stato istituito un Gruppo di lavoro, presieduto da un avvocato dello Stato, cui fanno parte due tecnici designati dall'IPI (ex IASM) - Istituto per la promozione industriale — e due tecnici designati dalla GEPI - Società di gestioni e partecipazioni industriali — con compiti di verifica della documentazione progettuale, di analisi dei progetti di riconversione e dei soggetti proponenti nonché di verifica della validità tecnico-economica delle singole iniziative proposte;

Visto l'art. 21, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dove si prevede che le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 30 novembre 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1995 (n. 6078);

ADOTTA

il seguente regolamento

recante norme concernenti la riattribuzione di lotti e contributi già concessi di cui sia stata pronunciata la decadenza e l'utilizzazione dei lotti liberi per nuovi insediamenti produttivi in attuazione dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, concernente disposizioni per l'accelerazione degli investimenti nelle aree colpite da eventi sismici di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni:

Capo I

RIUTILIZZAZIONE PRODUTTIVA DI CESPITI AZIENDALI UBICATI NELLE AREE DI CUI ALL'ART. 39 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990, N. 76, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 493.

Art. 1.

Programmi di riconversione

1. Al verificarsi di ciascuna delle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ed in ordine alle quali sia intervenuta la perizia giurata sulla consistenza economica degli investimenti per impianti fissi realizzati, dalla quale devono desumersi sia la consistenza che il valore attuale dei medesimi, viene indetta apposita gara per la realizzazione del relativo programma di riconversione industriale, ristrutturazione o riattivazione dell'impianto preesistente, con specifico riferimento all'iniziativa in ordine alla quale sia intervenuta la revoca del lotto e del contributo.

2. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, provvede alla pubblicazione dei relativi bandi di gara, recanti le modalità di accesso alle provvidenze ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonché alla raccolta, protocollo ed archiviazione delle domande pervenute e relativa documentazione, oltre che all'istruzione e all'adozione dei relativi provvedimenti.

3. Ad un apposito comitato nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, e composto da un avvocato dello Stato, che lo presiede, da due tecnici designati dall'I.P.I. - Istituto per la promozione industriale - e da due tecnici designati dalla G.E.P.I. - Società di gestione e partecipazioni industriali, è demandata l'attività di studio e consultiva sui problemi applicativi della presente normativa e, a richiesta del predetto ufficio responsabile della gestione separata terremoto, l'attività di valutazione dei requisiti tecnico-imprenditoriali degli aspiranti agli incentivi di cui ai citati commi 4 e 5 dell'art. 2, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con le proposte ed i pareri di cui agli articoli seguenti.

4. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto può in ogni momento avvalersi dei supporti tecnici dell'IPI e della GEPI, per l'acquisizione delle informazioni sulle iniziative decadute da riutilizzare, l'attività di promozione e di sensibilizzazione generale e l'attività di monitoraggio attuativo del programma.

Art. 2.

Offerta delle opportunità produttive

1. Ciascuna iniziativa decaduta da riconvertire viene resa pubblica mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed anche eventualmente su quotidiani di importanza nazionale, del decreto ministeriale che indice la gara, col quale vengono indicati.

a) gli elementi identificativi delle aziende per le quali è stata pronunciata la decadenza dal contributo e la revoca dell'assegnazione del lotto (denominazione dell'azienda, codice gestione separata terremoto, agglomerato, numero del lotto, ed ogni altra informazione ritenuta utile);

b) l'ammontare del contributo concesso all'iniziativa decaduta; gli ammontari dei contributi concedibili in beni immobili e mobili, in somme recuperate e/o restituite, in somme disponibili non erogate, in cessioni di crediti, nonché l'ammontare delle scorte concesso alla iniziativa decaduta;

c) l'ufficio cui devono essere presentate o inviate le domande per la riattribuzione del lotto e del contributo, unitamente alla documentazione richiesta;

d) la reperibilità delle informazioni tecniche sulle singole offerte di riconversione produttiva;

e) i termini entro i quali devono essere presentate le proposte di riconversione complete del corredo documentale.

2. Per ciascun bando i soggetti proponenti possono presentare proposta di riconversione anche per più lotti, indicandone eventualmente la priorità.

3. Nella eventualità che non pervengano, entro i termini indicati nel bando, proposte di riconversione ritenute valide, resta riservata all'ufficio responsabile della gestione separata terremoto la facoltà di ricercare nuovi soggetti subentranti, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato di cui all'art. 1, comma 3, attraverso azioni di promozione mirata anche a carattere riservato.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e contributi concedibili

1. Possono accedere alle agevolazioni tutte le imprese, senza limiti dimensionali.

2. Le iniziative imprenditoriali dirette alla realizzazione di programmi di riconversione industriale di preesistenti iniziative decadute possono essere ammesse a contributo pari al 75% della spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, nonché di quella per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti per impianti fissi ammessi a contributo.

3. La misura del contributo concedibile non può in nessun caso superare l'importo del contributo assentito nella preesistente iniziativa decaduta o comunque comportare costi aggiuntivi alla relativa provvista finanziaria, al netto delle spese, nemmeno compensabili

con gli interessi, eventualmente percepibili o percipiendi dall'amministrazione concedente, sulle somme restituitele dal soggetto decaduto e/o dal fidejussore.

4. Fino alla concorrenza del detto limite massimo, e fermi restando i vincoli e le condizioni di cui appresso, esso consiste, nell'ordine:

a) nei beni immobili e mobili recuperati e trasferiti al nuovo soggetto beneficiario calcolati al valore di perizia;

b) nelle somme eventualmente restituite o comunque recuperate dallo stesso soggetto decaduto e/o dal fidejussore, per la sola parte capitale e con esclusione dei relativi interessi ed accessori quale ne sia la natura;

c) nelle somme non ancora erogate al precedente concessionario decaduto;

d) nei crediti vantati dall'amministrazione concedente in dipendenza della dichiarazione di decadenza dal contributo e della revoca dell'assegnazione del lotto, verso il precedente concessionario, detratte le spese affrontate dall'amministrazione.

5. Quale ulteriore limite, la misura del contributo concedibile, riferita alle singole iniziative decadute, non potrà in nessun caso superare la somma delle consistenze di cui sopra.

6. Per ogni singola iniziativa da riutilizzare o da riconvertire, l'ammontare del contributo definito dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, è determinato dall'ufficio responsabile della gestione separata terremoto. La relativa disponibilità finanziaria viene indicata nello specifico bando pubblico.

7. L'investimento complessivo minimo ammissibile alle agevolazioni non può essere inferiore al 60% dell'investimento complessivo della iniziativa preesistente decaduta.

8. L'accesso alle agevolazioni è vincolato alla dimostrazione della disponibilità di mezzi propri non inferiori al 30% degli investimenti per impianti fissi previsti.

9. Le iniziative di cui sopra, anche se proposte dalla stessa impresa o da imprese dello stesso gruppo o comunque collegate con rilevanti partecipazioni, possono essere oggetto di separati provvedimenti di contributo, quando gli stabilimenti non abbiano collegamenti impiantistici, non siano ubicati nella medesima area industriale e quando le loro produzioni siano diverse ed autonomamente collocabili sul mercato.

10. In relazione al programma di investimento proposto, per la parte di investimenti agevolata a valere sulle provvidenze previste ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (ex articolo 32 legge 14 maggio 1981, n. 219), non è ammesso il cumulo con altre agevolazioni o incentivi finanziari.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Possono essere ammesse a contributo, in quanto funzionali alla realizzazione di progetti organici di riconversione produttiva, le spese occorrenti per:

a) l'acquisizione del suolo, nei casi in cui questo non sià conferito ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera *a)*, del presente regolamento;

b) la costruzione o la ristrutturazione di edifici e di locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime e semilavorati, allo stoccaggio dei prodotti in misure adeguate al ciclo di lavorazione ed all'attività dello stabilimento;

c) la costruzione o la ristrutturazione di edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri servizi utili in relazione al particolare tipo ed all'ubicazione dell'impianto;

d) la realizzazione o la ristrutturazione di tutte le opere murarie ed impiantistiche accessorie, tecnicamente giustificate in relazione al tipo ed all'ubicazione dell'impianto (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti, ecc.);

e) la realizzazione di eventuali impianti antiinquinamento prescritti per il ciclo produttivo;

f) l'acquisto ed il montaggio degli impianti e delle macchine, comprese quelle mobili o di ufficio, stabilmente destinate all'impianto delle attrezzature e dotazioni;

g) spese per la formazione delle scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle catteristiche del ciclo di lavorazione, in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti per impianti fissi ammessi a contributo e non superiore all'ammontare concesso nella preesistente iniziativa decaduta.

2. Le spese per l'acquisto di macchine usate sono escluse dal contributo, non considerandosi tali quelle provenienti dall'azienda oggetto della revoca; sono altresì escluse dal contributo anche le quote delle spese di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, che eccedano il quarto della spesa di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

3. La spesa per gli acquisti e montaggi di cui al comma 1, lettera *f)*, deve essere pari almeno al 50% del totale delle spese di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma.

4. La spesa di cui al comma 1, lettera *a)*, può essere ammessa al contributo nel limite del 5% del costo totale dello stabilimento.

Art. 5.

Domanda di contributo e di assegnazione del lotto

1. Le domande di contributo e di attribuzione del lotto della iniziativa debbono essere redatte in duplice copia in conformità allo schema di cui all'allegato *A*, e presentate o inviate mediante raccomandata con a.r., insieme ai documenti come da elenco di cui all'allegato *B* del presente regolamento, all'ufficio indicato nel bando che, controllatane la regolarità e la completezza, provvederà al loro immediato inoltro all'ufficio responsabile della gestione separata terremoto presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente alla documentazione occorrente per l'istruttoria.

2. Non sono valide le domande di contributo che risultino prive di taluno degli elementi di cui all'allegato *A*, o della completa documentazione di cui all'elenco in allegato. Non verranno inoltre prese in esame le domande pervenute oltre i termini, o che prospettino iniziative in settori o comparti industriali per i quali risultino, anche in corso di procedimento, abolite o sospese le relative agevolazioni.

3. È facoltà dell'amministrazione richiedere, con lo stesso bando o successivamente, sia prima che dopo la chiusura di esso, anche a singoli aspiranti, altra documentazione che sia ritenuta necessaria per una più approfondita valutazione delle nuove iniziative, o dell'attività già svolta dagli operatori, e dei risultati conseguiti.

Art. 6.

Istruttoria tecnica. Criteri di valuzione delle iniziative

1. A ciascuna iniziativa viene attribuito un punteggio, risultante dalla somma degli indicatori (I), ricavati come segue e raggruppati per direzioni d'indagine. Il valore massimo da prendere in considerazione, per ciascun indicatore, non può essere mai superiore a 10. I dati da porre a base dei relativi calcoli possono essere previamente rettificati.

I

Valutazione della idoneità tecnico-economico-finanziaria del soggetto proponente

Ossia, valutazione della operatività complessiva del soggetto, desunta da elementi di bilancio degli ultimi tre anni, riferiti alle iniziative imprenditoriali di cui detto soggetto è titolare:

$$I_1 = (A_1 \times 0{,}2 + A_2 \times 0{,}3 + A_3 \times 0{,}5) \times 100$$

ove:

$$A = \frac{\textit{Utili lordi della gestione caratteristica}}{\textit{Ricavi per vendite}} \times 100$$

con riferimento:

A_1: terzultimo esercizio

A_2: penultimo esercizio

A_3: ultimo esercizio

I_1 non accettabile se minore di 0

$I_1 = 0$ se la società è di nuova costituzione e non ancora operativa

$$I_2 = (B_1 \times 0{,}2 + B_2 \times 0{,}3 + B_3 \times 0{,}5) \times 40$$

ove:

$$B \frac{\textit{Utili + ammortamenti}}{\textit{Ricavi per vendite}}$$

con riferimento:

B_1: terzultimo esercizio

B_2: penultimo esercizio

B_3: ultimo esercizio

$$I_3 = \frac{\text{Patrimonio netto ultimo esercizio}}{\text{Totale investimenti per impianti fissi netti ultimo esercizio}} \times 5$$

$$I_4 = \frac{\text{Investimenti per impianti fissi netti ultimo esercizio, in milioni di lire}}{\text{Numero di dipendenti ultimo esercizio}} \times 0{,}05$$

II

Capacità di intrapresa del soggetto proponente

Ossia, la capacità di intraprendere nuovi investimenti valutata rapportando parametri economici delle iniziative di cui il soggetto proponente è titolare con analoghi parametri previsionali riferiti alla nuova proposta di riconversione

$$I_5 = \frac{\text{Ricavi per vendite azienda proponente ultimo esercizio}}{\text{Ricavi previsti nuova iniziativa a regime}} \times 0{,}5$$

$$I_6 = \frac{\text{Investimenti per impianti fissi netti complessivi azienda proponente}}{\text{Investimenti per impianti fissi nuova iniziativa}} \times 10$$

III

Valutazione della proposta di riconversione produttiva

$$I_7 = \frac{\text{Capitale proprio investito nuova iniziativa}}{\text{Investimenti per impianti fissi complessivi nuova iniziativa}} \times 15$$

$$I_8 = \frac{\text{Investimenti per impianti fissi previsti nuova iniziativa}}{\text{Contributo richiesto nuova iniziativa}} \times 3$$

$$I_9 = \frac{\text{Addetti totali previsti nuova iniziativa}}{\text{Contributo richiesto nuova iniziativa}} \times 500$$

IV

Valutazioni inerenti l'azienda proponente e la relativa proposta di riconversione produttiva

I_{10} = Valutazione delle potenzialità di mercato riguardanti la nuova iniziativa rapportate alla attuale attività del soggetto proponente

punteggio da 0 a 10.

Art. 7.

Adozione dei provvedimenti

1. L'ufficio responsabile della gestione separata terremoto procede ad una valutazione dell'impresa sul piano tecnico-economico in base agli indicatori di cui all'art. 6, la quale è considerata idonea qualora la somma di questi non sia inferiore a 30 (e purché I_1 non sia inferiore a 0). Nel caso di più domande, si procede altresì ad una valutazione comparativa delle medesime, sulla scorta di una graduatoria stilata in base alla somma, per ciascun impresa, dei relativi indicatori. In ciascuno dei due casi può essere previamente acquisito il parere del comitato di cui all'art. 1, comma 3. Successivamente, mediante decreto del titolare dello stesso ufficio si procede a nuova concessione del lotto e del contributo all'impresa idonea, meglio classificata nella detta graduatoria. Nel caso che fra gli aspiranti idonei vi siano titolari di altre iniziative già in attività nella stessa area industriale, questi sono anteposti agli altri in graduatoria, secondo il loro ordine se più di uno. Resta sempre riservata all'amministrazione la possibilità di non procedere a riattribuzione del lotto e del contributo, qualora nessuna impresa sia stata ritenuta idonea.

2. Con lo stesso provvedimento vengono approvati il programma ed i tempi di realizzazione del progetto prescelto, anche con l'apposizione di eventuali condizioni, e fissati i termini entro i quali l'investimento deve essere iniziato e completato. Contestualmente alla concessione del contributo, si provvede all'assegnazione provvisoria del suolo destinato alla realizzazione del progetto.

3. Il contributo è concesso, nei limiti dinanzi indicati, sulla base della spesa prevista e ritenuta funzionalmente necessaria per la realizzazione dell'iniziativa. Il contributo è arrotondato al milione, per difetto se la frazione è inferiore a L. 500.000 e per eccesso se superiore. Esso non viene integrato se, a consuntivo, la spesa ammissibile sostenuta dall'impresa risulti superiore a quella inizialmente prevista; ove invece risulti inferiore, il contributo viene ridotto al 75% della spesa ammissibile effettuata.

4. I dati progettuali eventualmente utilizzati nella determinazione degli indicatori di cui all'art. 6 del presente regolamento, sono recepiti nel «disciplinare» della concessione.

Art. 8.

Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo, a seguito di sottoscrizione del relativo disciplinare ed emanazione del provvedimento concessorio, è effettuata nel modo che segue:

a) all'ottenimento delle concessioni comunali in materia di edilizia industriale e previa congrua fidejussione bancaria od assicurativa di primario Istituto, nonché all'esito positivo dell'esame, da parte dell'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, della eventuale ulteriore documentazione richiesta, il 60% del contributo assentito detratto proporzionalmente il costo, provvisoriamente determinato, del suolo;

b) dopo l'approvazione del collaudo parziale dell'avvenuta esecuzione di opere ed investimenti pari al 60% del costo globale ammesso, un ulteriore 30% del contributo detratto proporzionalmente il costo del suolo;

c) dopo la definizione delle procedure di collaudo finale, la residua parte del contributo.

2. Il contributo viene erogato, nelle misure, nei tempi ed alle condizioni suddette, e fino a concorrenza di quanto dovuto, mediante trasferimento dei beni immobili e mobili recuperati dalla precedente iniziativa secondo valore di perizia, e poi, esauriti questi, mediante corresponsione delle somme recuperate o restituite dal soggetto decaduto e/o dal fidejussore nel loro solo importo capitale e, per quanto ancora ecceda, col versamento delle somme che non erano ancor state erogate al precedente concessionario, ed infine, per la parte che resti mediante cessione parziale o totale, e fino a concorrenza di questi, con effetto immediatamente liberatorio per l'amministrazione, dei crediti presenti e futuri che questa ancora vantasse, a titolo di restituzione, verso il soggetto decaduto e/o il fidejussore, sempre per la sola parte capitale, in dipendenza del provvedimento di ritiro, detratte le spese a tal fine affrontate dall'amministrazione.

3. Qualora nella riattribuzione di beni immobili o mobili, il valore peritale dei medesimi superi l'ammontare di contributo concedibile, diminuito del 10% riservato alla erogazione di collaudo, l'eccedenza viene versata in denaro dal nuovo beneficiario alla amministrazione concedente contestualmente alla loro formale consegna.

4. Il contributo non è cedibile né pignorabile, giusta le norme che regolano il patrimonio indisponibile dello Stato, e può essere riscosso esclusivamente dal legale rappresentante della società o dal titolare dell'impresa, salva espressa deroga concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a fronte di prefinanziamenti finalizzati.

5. La sospensione dei lavori, il ritardo nell'attuazione del programma degli stessi ancorché determinati da forza maggiore, da fatto del terzo, o da vicende comunque non ascrivibili a volontà o comportamenti dell'operatore, determina, a titolo di indennizzo forfettario del danno, un'obbligazione per interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo, maggiorato di cinque punti, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo, sulla differenza tra il 75% del valore delle opere eseguite e collaudate e l'importo del contributo ricevuto.

6. Nell'ipotesi anzidetta, l'obbligazione per interessi sino all'effettiva restituzione del capitale e la restituzione medesima sono garantite dalla fidejussione.

7. In tali casi l'ufficio concedente ne dà comunicazione all'istituto fidejussore, inviando copie dell'ultimo certificato di collaudo e dei mandati per contributi già erogati. Ogni ritardo nel pagamento delle somme di cui al punto che precede, genera obbligazione di interessi composti al medesimo tasso.

8. Il disciplinare di erogazione del contributo regola l'effettuazione di collaudi parziali al fine dello svincolo graduale della fidejussione e di ulteriori anticipazioni sul contributo.

9. Alla nomina dei collaudatori in corso d'opera, provvede il titolare dell'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, all'atto della concessione del contributo. Gli oneri di collaudo sono a carico dell'imprenditore.

10. Il costo dell'area assegnata all'operatore, viene detratto proporzionalmente su ciascuna erogazione del contributo.

Capo II

UTILIZZAZIONE DI LOTTI LIBERI DISPONIBILI NELLE AREE DI CUI ALL'ART. 39 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 1990, N. 76, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 1993, N. 493.

Art. 9.

Programmi di riutilizzazione dei lotti liberi

1. Per le finalità dell'art. 2, comma 4, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si considerano liberi:

a) i lotti non ancora assegnati;

b) quelli assegnati da oltre dodici mesi dalla data del 20 dicembre 1993, relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo coordinato del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e revocati, tuttora non utilizzati, intendendosi per mancato utilizzo sia il

mancato avvio nella realizzazione di investimenti, sia l'avvio di investimenti, successivamente sospesi, di irrilevante valore.

2. Con riferimento a ciascun lotto libero, si procede poi all'individuazione degli imprenditori titolari delle iniziative già insediate nello stesso agglomerato industriale, ai quali viene comunicata la disponibilità del lotto, ed assegnato un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale gli stessi, se interessati, debbono produrre la documentazione progettuale e le certificazioni atte a consentire la valutazione degli ampliamenti proposti (allegati *A* 1 e *B*). La disponibilità dei lotti stessi viene inoltre resa pubblica, mediante inserzione del relativo decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* ed anche, eventualmente, su quotidiani di importanza nazionale, con l'indicazione degli elementi identificativi del lotto, dell'ufficio cui devono essere presentate o inviate le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dei relativi termini, del prezzo di cessione del lotto, comprensivo degli eventuali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ed ogni altra informazione ritenuta utile, anche sulla reperibilità di ulteriori ragguagli.

Art. 10.
Presentazione delle domande

1. Le domande di lotti liberi debbono essere redatte in duplice copia, in conformità allo schema di cui all'allegato *A1*, e presentate o inviate mediante raccomandata con a.r., insieme ai documenti come da elenco di cui all'allegato *B* del presente regolamento, all'ufficio indicato nel bando che, controllatane la regolarità e la completezza, provvede al loro immediato inoltro all'ufficio responsabile della gestione separata terremoto presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente alla documentazione occorrente per l'istruttoria. Le domande debbono altresì essere corredate dell'impegno degli assegnatari a corrispondere, in caso di cessione del lotto, le pertinenti quote di gestione consortile.

2. Non sono valide le domande di cessione del lotto che risultino prive di taluno degli elementi di cui all'allegato *A*1, o della completa documentazione di cui all'allegato *B*. Non vengono inoltre prese in esame le domande pervenute oltre i termini, o che prospettino iniziative in settori o comparti industriali per i quali risultino, anche in corso di procedimento, abolite o sospese le relative agevolazioni.

3. È facoltà dell'amministrazione richiedere, in ogni momento, ogni ulteriore informazione o documento che siano ritenuti necessari per una più approfondita valutazione delle domande.

4. Ciascun imprenditore può avanzare domanda anche per più lotti, indicandone eventualmente la priorità.

Art. 11.
Adozione dei provvedimenti

1. L'istruttoria tecnica si conclude con una valutazione, da parte dell'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, circa la sussistenza dei requisiti richiesti dal citato art. 2, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Nel caso di più domande da parte di imprenditori in possesso di tali requisiti, si procede altresì a valutazione comparativa delle medesime, in base ad apposita graduatoria da formarsi secondo i criteri previsti nell'art. 7 del presente regolamento, in quanto applicabili. Nell'uno e nell'altro caso può essere previamente acquisito il parere del comitato di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento. Successivamente si procede, mediante decreto del titolare dell'ufficio responsabile della gestione separata terremoto, all'assegnazione del lotto in via provvisoria. Con detto provvedimento vengono approvati il programma ed i tempi di realizzazione del progetto, anche con l'apposizione di eventuali condizioni, e fissati i termini entro i quali l'ampliamento deve essere iniziato e completato.

2. I dati progettuali eventualmente utilizzati nella determinazione degli indicatori di cui all'art. 6 del presente regolamento, saranno recepiti nel «disciplinare» della concessione.

Art. 12.
Trasferimento della proprietà del lotto

1. L'atto di trasferimento della proprietà del lotto provvisoriamente assegnato, ai sensi del citato art. 2, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, avviene all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto ed alla avvenuta realizzazione del 25% degli investimenti programmati, e comunque di un importo pari al quintuplo del prezzo del terreno, previa apposizione di condizione risolutiva che si intenderà verificata in caso di revoca o dichiarazione di decadenza dell'assegnazione del contributo e del lotto originari, o di mutamento della destinazione degli immobili nei dieci anni successivi.

2. In ordine ad ogni negozio di alienazione del lotto assegnato ai sensi del citato art. 2, comma 4, o costitutivo di diritti reali o obbligatori sullo stesso o sulle sue accessioni o pertinenze, viene previsto un diritto di prelazione in favore dell'amministrazione statale cedente, da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del corrispettivo, da quantificarsi in denaro, e di ogni altro elemento del negozio. In ogni caso e fino al momento della cessione in proprietà, ed anche ove non venga esercitata la prelazione, la validità degli stessi resta subordinata a preventiva ed espressa autorizzazione della stessa amministrazione.

3. All'atto dell'assegnazione del lotto l'acquirente deve versare, a titolo di acconto, una anticipazione pari al 25% del prezzo stabilito e, a partire dalla stessa data, deve sostenere gli oneri consortili di pertinenza. La restante parte del prezzo deve essere versata contestualmente al trasferimento definitivo della proprietà, ferma restando la condizione risolutiva di cui sopra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 gennaio 1996

Il Ministro: CLÒ

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 25

ALLEGATO A)
(Articolo 5, comma 1 del Regolamento)

MODULO DI DOMANDA PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, (Riattribuzione di lotti e contributi già concessi ai sensi dell'art. 39 T.U. approvato con D.P.R. 30 marzo 1990, n. 76, di cui sia stata pronunciata la decadenza).

La Ditta deve rispondere in modo chiaro ed esauriente a tutte le domande contenute nel presente modulo; ove non siano sufficienti gli spazi riservati alle risposte, potranno essere inseriti fogli supplementari.

Il modulo dovrà essere compilato in due esemplari, da inviare al Ministero dell'Industria - Direzione Generale della Produzione Industriale - Ufficio responsabile della GESTIONE SEPARATA TERREMOTO, unitamente alla documentazione necessarie per l'istruttoria (*allegato 'B'*) anch'essa in duplice copia

La domanda, da redigersi in base al seguente modello, si riterrà valida solo alla presentazione dei documenti di cui all' *allegato 'B'*

Ministero dell'Industria, Commercio Artigianato
Direzione Generale della Produzione Industriale
Ufficio responsabile della Gestione Separata del Terremoto
Via del Giorgione, 2
00147 ROMA

La Ditta / Società ....

con sede ....

Via ....

Telefono ....

ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493

CHIEDE

la riattribuzione del lotto e del contributo, a fronte delle spese di seguito descritte,

previste in Lire ....,

di cui per scorte Lire ....,

relativi alla riconversione produttiva dello stabilimento (Impresa decaduta; codice GST agglomerato; n. lotto) per la produzione di ....

La Ditta, sotto la propria responsabilità, dichiara di:

a) essere proprietaria di altri stabilimenti industriali (1),

b) non avere / avere ottenuto o chiesto, per il programma di investimenti oggetto della presente domanda, altre agevolazioni od incentivi finanziari (2);

c) non avere / avere chiesto (né essa, ne altre imprese comunque ad essa collegate) contributi per altri investimenti, a norma dell'art 39 del D.P.R. n. 76/90 (3)

----

(1) Occorre specificare l'ubicazione e le principali caratteristiche tecnico-economiche di detti stabilimenti

(2) In caso affermativo specificare le agevolazioni richieste o ottenute e le loro caratteristiche principali

(3) In caso affermativo specificare a nome di quali imprese, per quali investimenti, dove si è richiesto siano localizzati.

NOTIZIE RIGUARDANTI IL SOGGETTO RICHIEDENTE E LA RELATIVA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

- Forma giuridica e data di costituzione

- Iscritta alla CCIAA di .... al n° .... del Registro

- Iscritta al Tribunale di .... al n° .... del Registro

- Iscritta all'INPS - settore industria n° di posizione ....

- Composizione della Ditta (1): ....

- (per le società) capitale sociale Lire ....di cui versate Lire ....

- Legali rappresentanti:... ....

- Oggetto dell'attività (classificazione ISTAT) del soggetto proponente: ....

- Dati riguardanti la produzione e le relative giacenze riferiti agli ultimi tre esercizi

	199...	199...	199...
- Ricavi per vendite di prodotti (L. ML)			
- Utili di esercizio (L. ML)			
- Ammortamenti (L. ML)			
- Saldo (L.ML) proventi - oneri straordinari			

- Investimenti fissi al netto degli ammortamenti e r.m. di cui all'ultimo bilancio d'esercizio (L. MIL)

- Occupati complessivi alla data di chiusura dell' ultimo esercizio n. ....

- Partecipazione di imprese estere (Paese, % di partecipazione)

- Società controllate (Denominazione, % di partecipazione)

- Operatività con sistemi di qualità certificati

(1) per le ditte individuali e società di fatto occorre indicare generalità e domicilio dei titolari; per le società regolarmente costituite, non quotate in Borsa, generalità e domicilio dei soci, nonché la ripartizione delle quote o delle azioni

II DATI QUALI-QUANTITATIVI SINTETICI INERENTI LA PROPOSTA DI RICONVERSIONE PRODUTTIVA
(cfr. relazione tecnico-economico-finanziaria di cui all' *Allegato B*)

- localizzazione dello stabilimento:

- principali produzioni e capacità produttiva annua previste:

- mercati di collocamento: regionale ....%
nazionale ....%
estero . ...%

- ciclo tecnologico (precisare se innovativo allegando, in tal caso, sintetica descrizione):

- eventuale stagionalità delle lavorazioni (precisare periodo e durata):

- turni giornalieri previsti:

- fabbisogni: Idrico .... mc/anno

Energia elettrica .... KVA installati

Metano ... . Nmc/anno

Altri combustibili (specificare) .... quantità/anno

- Esigenza di eliminazione di residui inquinanti delle lavorazioni:

III INVESTIMENTI PREVISTI NELL' INIZIATIVA
(Comprensivi di quelli acquisiti al valore di perizia)

A) *COSTO PREVISTO, AL NETTO DI IVA, IN MILIONI E UN DECIMALE* (per i costi relativi alla acquisizione ed alla sistemazione del suolo, nonché per le opere di fondazione e quelle accessorie, fornire indicazioni di massima, con riserva di precisarle nella fase conclusiva della assegnazione provvisoria del suolo)

Suolo (mq ....)		L. . ...
Opere edili:		
1) edifici e locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime, allo stoccaggio dei prodotti (mq ....)	L.	
2) edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altri servizi (mq ..)	L	
3) opere murarie ed impiantistiche accessorie (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti ....)	L.	L . ...
Impianto antinquinamento		L .. ..
Impianti, macchine (comprese quelle mobili o di ufficio), attrezzature, arredi e dotazioni		L. ... .
Progettazione, direzione lavori e collaudi		L. . . ..
Varie ed imprevisti e variazioni di costo fino alla realizzazione dello stabilimento		L. ....
Totale investimenti fissi ammissibili al contributo		L .. ..
Scorte ammissibili al contributo (a)		L. ... ...

(a) scorte di materie prime e semilavorati adeguate al ciclo produttivo e comunque nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi ammissibili al contributo, nonché nel limite delle scorte ammesse nella preesistente iniziativa decaduta.

Investimenti totali ammissibili al contributo	L. ....
Macchinari, impianti, attrezzature, ecc. usati e altri investimenti non ammissibili al contributo	L ....
Quota eventuale di scorte non ammissibili al contributo	L. ....
Investimenti totali	L. ....

B) *TEMPI DI REALIZZAZIONE*

- Data di previsto inizio del programma

- Data di prevista ultimazione del programma

- Data prevista per l'entrata in produzione dell'impianto

C) *GIUSTIFICAZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO INDICATI:*

- la stima per le opere murarie è stata compiuta da ....

- la stima per le macchine e gli impianti deriva da ....

- esse tengono conto dei prezzi correnti alla data del

D) *GIUSTIFICAZIONE DELLE OCCORRENZE PER SCORTE INDICATE:*

IV DATI SU PRODUZIONI, OCCUPAZIONE, CAPITALE DI ESERCIZIO A REGIME (cifre in L/milioni)

Principali materie prime, semilavorati, materiali ausiliari	Provenienza	Previsioni di fabbisogno annuo	Prezzi	Costi totali

Principali produzioni annue	% della capacità produttiva	Quantità	Prezzi	Ricavi totali

OCCUPAZIONE	N. previsto	Costo unitario annuo (medio)	Costo totale
Dirigenti			
Impiegati			
Operai (1)			
Apprendisti (2)			
Totale			
(1) di cui stagionali n	per n	giornate annue	
Turni giornalieri previsti a regime	n. per	giorni lavorativi	n.
2) di cui stagionali n.	per n.	giornate annue	

CAPITALE DI ESERCIZIO OCCORRENTE		
COMPONENTI		per giorni
Materie prime	L.	
Semilavorati	L.	
Finiti	L.	
Circolante	L.	

V CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE (cifre in L/milioni)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO	per fase di avviamento	A regime (anno: ....)
1) Ricavi netti per vendite (distinti per prodotti):	L.	L. ....
....	L.	L. ....
....	L.	L. ....
....	L.	L. ....
2) Altri proventi	L.	L. ....
3) Totale ricavi = Altri proventi (1 + 2)	L.	L. ....
4) Costo dei prodotti venduti		
materie prime	L.	L. ....
materie ausiliarie	L.	L. ....
spese accessorie d'acquisto	L.	L. ....
energia motrice e combustibili	L.	L.
costo del personale addetto alla produzione	L.	L. ....
manutenzione e riparazioni	L.	L. ....
costi vari industriali	L.	L. ....
ammortamenti	L.	L. ....
....	L.	L. ....
Totale costi (4)	L.	L. ....
5) Reddito lordo sulle vendite (3 - 4)	L.	L. ....
6) Spese generali.		
- commerciali	L.	L. ....
- amministrative	L.	L. ....
(di cui L. .... per personale NON addetto alla produzione)	------------------	------------------
7) Reddito lordo di esercizio (5 - 6)	L.	L. ....
8) Oneri finanziari	L.	L. ....
9) Oneri tributari	L.	L. ....
10) Reddito netto d'esercizio (7 - 8 - 9)	L.	L. ....

VI PIANO FINANZIARIO predisposto per la copertura degli investimenti previsti dall'iniziativa e del capitale di esercizio (1)

1) FABBISOGNO

- per immobilizzi tecnici ammissibili al contributo		L. ....
• riferito al beni trasferiti relativi alla iniziativa decaduta desunto dalla perizia giurata	L.	
• riferito ai nuovi investimenti	L.	
- per scorte ammissibili al contributo (2)		L. ....
- per immobilizzi tecnici non ammissibili al contributo		L. ....
- per scorte di prodotti finiti e quota (eventuale) delle scorte di materie e semilavorati non ammissibili al contributo		L. ....
- per circolante		L. ....
- altre occorrenze (precisare):		
•		L. .. ..
•		L. .. ..
•		L. ....
	Totale	L. . ...

2) FONTI DI COPERTURA

- contributi per investimenti fissi		L. . .. .
- contributo per scorte		L. ....
- nuovi apporti di capitale		L. ... .
- utili non distribuiti relativi ai precedenti esercizi		L. . ...
- eventuale fondo di ammortamento anticipato		L . ...
- altre possibili fonti (precisare):		
•		L. . .. .
•		L. .. ..
•		L. ....
	Totale	L. .. ..

(1) Il piano finanziario deve essere redatto sulla base dell'ultimo bilancio (per le Società di capitale) o della situazione patrimoniale esibita (per le Ditte individuali).

(2) Scorte di materie prime e semilavorati adeguate al ciclo produttivo e comunque nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi ammissibili al cotnributo, nonchè nel limite delle scorte ammesse nella preesistente iniziativa decaduta.

La sottoscritta Ditta dichiara che le notizie fornite e i dati denunziati corrispondono al vero assumendone ogni responsabilità. Si impegna ad esibire la documentazione che la DGPI/Ufficio responsabile GST dovesse richiedere.

Prende inoltre atto che la DGPI/ Ufficio responsabile GST può disporre le indagini tecniche ed amministrative che riterrà più opportune, e si impegna a collaborarvi pienamente

La Ditta assume infine l'impegno di comunicare tempestivamente ogni modificazione che dovesse intervenire:

- nelle spese e/o nel programma quali risultano dal presente modulo e dalla documentazione allegata;

- nella propria compagine sociale, denominazione o rappresentanza legale.

(Data e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO A 1)
(Articoli 9 comma 2, e 10, commi 1 e 2, del Regolamento)

MODULO DI DOMANDA PER LE RICHIESTE DI CESSIONE DI "LOTTI LIBERI"

ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

La Ditta deve rispondere in modo chiaro ed esauriente a tutte le domande contenute nel presente modulo; ove non siano sufficienti gli spazi riservati alle risposte, potranno essere inseriti fogli supplementari.

Il modulo dovrà essere compilato in due esemplari, da inviare al Ministero dell'Industria - Direzione Generale della Produzione Industriale - Ufficio responsabile della GESTIONE SEPARATA TERREMOTO, unitamente alla documentazione necessarie per l'istruttoria (*Allegato ' B'*) anche essa in duplice copia.

La domanda si riterrà valida solo alla presentazione dei documenti di cui all' *allegato 'B'*.

Ministero dell'Industria, Commercio Artigianato
Direzione Generale della Produzione Industriale
Ufficio responsabile della Gestione Separata del Terremoto
Via del Giorgione, 2
00147 ROMA

La Ditta / Società ....

con sede ....

Via ... .

Telefono ....

ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,

CHIEDE

la cessione del lotto (agglomerato, numero, eventuale impresa decaduta, ecc.) alle condizioni e per le finalità previste nel citato art. 2 comma 4 d.l.398/1993. A tal fine dichiara di trovarsi nelle condizioni ivi previste, ed in particolare di voler destinare il lotto richiesto all'ampliamento di iniziativa già insediata in (*indicare precisa ubicazione ed agglomerato industriale*).

La stessa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre quanto segue.

I NOTIZIE RIGUARDANTI IL SOGGETTO RICHIEDENTE E LA RELATIVA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

- Forma giuridica e data di costituzione

- Iscritta alla CCIAA di .... al n° . . . . del Registro

- Iscritta al Tribunale di ... . al n° .... del Registro

- Iscritta all'INPS - settore industria n° di posizione . ...

- Composizione della Ditta (1): . .. .

- (per le società) capitale sociale Lire . ... di cui versate Lire ....

- Legali rappresentanti:.. ... .

- Oggetto dell'attività (classificazione ISTAT) del soggetto proponente: ... .

- Dati riguardanti la produzione e le relative giacenze riferiti agli ultimi tre esercizi

	199...	199...	199...
- Ricavi per vendite di prodotti (L. ML)			
- Utili di esercizio (L. ML)			
- Ammortamenti (L. ML)			
- Saldo (L.ML) proventi - oneri straordinari			

- Investimenti fissi al netto degli ammortamenti e r.m. di cui all'ultimo bilancio d'esercizio (L. MIL)

- Occupati complessivi alla data di chiusura dell' ultimo esercizio n.......... ....

- Partecipazione di imprese estere (Paese, % di partecipazione)

- Società controllate (Denominazione, % di partecipazione)

- Operatività con sistemi di qualità certificati

(1) per le ditte individuali e società di fatto occorre indicare generalità e domicilio dei titolari; per le società regolarm costituite, non quotate in Borsa, generalità e domicilio dei soci, nonché la ripartizione delle quote o delle azioni.

II DATI QUALI-QUANTITATIVI SINTETICI INERENTI IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
(cfr. relazione tecnico-economico-finanziaria di cui all' *Allegato 'B'*)

- localizzazione dello stabilimento:

- principali produzioni e capacità produttiva annua previste:

- mercati di collocamento: regionale ....%
nazionale ....%
estero . ...%

- ciclo tecnologico (precisare se innovativo allegando, in tal caso, sintetica descrizione):

- eventuale stagionalità delle lavorazioni (precisare periodo e durata):

- turni giornalieri previsti:

- fabbisogni: Idrico .... mc/anno

Energia elettrica .... KVA installati

Metano .... Nmc/anno

Altri combustibili (specificare) .... quantità/anno

- Esigenza di eliminazione di residui inquinanti delle lavorazioni:

III INVESTIMENTI PREVISTI NELLA INIZIATIVA PROPOSTA

A) *COSTO PREVISTO, AL NETTO DI IVA, IN MILIONI E UN DECIMALE* (per i costi relativi alla acquisizione ed alla sistemazione del suolo, nonchè per le opere di fondazione e quelle accessorie, fornire indicazioni di massima, con riserva di precisarle nella fase conclusiva della assegnazione provvisoria del suolo)

Suolo (mq ....) L. ....

Opere edili:

1) edifici e locali destinati alla produzione, al deposito delle materie prime, allo stoccaggio dei prodotti (mq. ....) L.

2) edifici e locali destinati ad uffici, ad alloggi per tecnici e custodi, a locali sociali od altrei servizi (mq. .... L. ....

3) opere murarie ed impiantistiche accessorie (sistemazione dell'area aziendale, recinzione, strade e piazzali, reti di servizio e relativi allacciamenti ....) L. .. .. L. ....

Impianto antinquinamento L. ....

Impianti, macchine (comprese quelle mobili o di ufficio), attrezzature, arredi e dotazioni L. ....

Progettazione, direzione lavori e collaudi L. ....

Varie ed imprevisti e variazioni di costo fino alla realizzazione dello stabilimento L. ....

Totale investimenti fissi L. ....

Scorte L. ....

B) *TEMPI DI REALIZZAZIONE*

- Data di previsto inizio del programma

- Data di prevista ultimazione del programma

- Data prevista per l'entrata in produzione dell'impianto

C) *GIUSTIFICAZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO INDICATI:*

- la stima per le opere murarie è stata compiuta da ....

- la stima per le macchine e gli impianti deriva da ....

- esse tengono conto dei prezzi correnti alla data del

D) *GIUSTIFICAZIONE DELLE OCCORRENZE PER SCORTE INDICATE:*

IV DATI SU PRODUZIONI, OCCUPAZIONE, CAPITALE DI ESERCIZIO A REGIME (cifre in L/milioni)

Principali materie prime, semilavorati, materiali ausiliari	Provenienza	Previsioni di fabbisogno annuo	Prezzi	Costi totali

Principali produzioni annue	% della capacità produttiva	Quantità	Prezzi	Ricavi totali

OCCUPAZIONE	N. previsto	Costo unitario annuo (medio)	Costo totale
Dirigenti			
Impiegati			
Operai (1)			
Apprendisti (2)			
Totale			

(1) di cui stagionali n. per n. giornate annue

Turni giornalieri previsti a regime n. per giorni lavorativi n.

2) di cui stagionali n. per n. giornate annue

CAPITALE DI ESERCIZIO OCCORRENTE		
COMPONENTI		per giorni
Materie prime	L.	
Semilavorati	L.	
Finiti	L.	
Circolante	L.	

V CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE (cifre in L/milioni)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO	per fase di avviamento	A regime (anno: ....)
1) Ricavi netti per vendite (distinti per prodotti):	L.	L. ....
....	L.	L. ....
....	L.	L. ....
....	L.	L. ....
2) Altri proventi	L.	L. ....
3) Totale ricavi = Altri proventi (1 + 2)	L.	L. ....
4) Costo dei prodotti venduti		
materie prime	L.	L. ....
materie ausiliarie	L.	L. ....
spese accessorie d'acquisto	L.	L. ....
energia motrice e combustibili	L.	L. ....
costo del personale addetto alla produzione	L.	L. ....
manutenzione e riparazioni	L.	L. ....
costi vari industriali	L.	L. ....
ammortamenti	L.	L. ....
....	L.	L. ....
Totale costi (4)	L.	L. ....
5) Reddito lordo sulle vendite (3 - 4)	L.	L. ....
6) Spese generali:		
- commerciali	L.	L. ....
- amministrative	L.	L. ....
(di cui L. .... per personale NON addetto alla produzione)		
7) Reddito lordo di esercizio (5 - 6)	L.	L. ....
8) Oneri finanziari	L.	L. ....
9) Oneri tributari	L.	L. ....
10) Reddito netto d'esercizio (7 - 8 - 9)	L.	L. ....

VI PIANO FINANZIARIO predisposto per la copertura degli investimenti previsti dall'iniziativa e del capitale di esercizio (1)

1) FABBISOGNO

- per immobilizzi tecnici	L. ....
- per scorte	L. ....
- per circolante	L. ....
- altre occorrenze (precisare):	
•	L. ....
•	L. ....
•	L. ....
Totale	L. ....

2) FONTI DI COPERTURA

- nuovi apporti di capitale	L. ....
- utili non distribuiti relativi ai precedenti esercizi	L. ....
- eventuale fondo di ammortamento anticipato	L. ....
- eventuali contributi per investimenti fissi	L. ....
- eventuali contributi per scorte	L. ....
- altre possibili fonti (precisare):	
•	L. ....
•	L. ....
•	L. ....
Totale	L. ....

----

(1) Il piano finanziario deve essere redatto sulla base dell'ultimo bilancio (per le Società di capitale) o della situazione patrimoniale esibita (per le Ditte individuali)

La sottoscritta Ditta dichiara che le notizie fornite e i dati denunziati corrispondono al vero assumendone ogni responsabilità. Si impegna ad esibire la documentazione che la DGPI/Ufficio responsabile della GST dovesse richiedere.

Prende inoltre atto che la DGPI/ Ufficio responsabile della GST può disporre le indagini tecniche ed amministrative che riterrà più opportune e si impegna a collaborarvi pienamente.

La Ditta assume infine l'impegno di comunicare tempestivamente ogni modificazione che dovesse intervenire:

- nelle spese e/o nel programma quali risultano dal presente modulo e dalla documentazione allegata;

- nella propria compagine sociale, denominazione o rappresentanza legale.

(Data e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO B)
(articoli 5, comma 1, 9, comma 2, e 10, commi 1 e 2, del Regolamento)

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE
da inviare alla DGPI/Ufficio responsabile della GST, unitamente al modulo di richiesta delle agevolazioni finanziarie

I - ELEMENTI DESCRITTIVI AFFERENTI IL SOGGETTO PROPONENTE

1. Relazione descrittiva contenente:
   - Cenni storici del/dei soggetti proponenti;
   - Descrizione della attività (processi, prodotti, mercati);
   - Società controllate (dati tecnici, economici e relative correlazioni con la nuova iniziativa)

II - ELEMENTI DESCRITTIVI RIGUARDANTI LA NUOVA INIZIATIVA

1. Relazione tecnico-economica afferente il programma di investimento contenente:
   - Presupposti tecnici, economici e finanziari ché giustificano l'iniziativa;
   - Descrizione degli investimenti proposti;
   - Descrizione dei cicli produttivi e dei prodotti;
   - Elementi inerenti i mercati di sbocco;
   - Descrizione del piano economico-finanziario con dettagli inerenti i fabbisogni e le relative coperture.

III - DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Debbono essere fornite le documentazioni seguenti:
- per le società di capitali già costituite e per le ditte e società di persone equiparate alle precedenti ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi: bilanci in copia legale relativi agli ultimi tre esercizi corredati di allegati esplicativi. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato potrà essere trasmessa temporaneamente la bozza del bilancio stesso, sottoscritta dai legali rappresentanti della società e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste.

IV - CERTIFICAZIONI INTEGRATIVE

Oltre alle documentazioni precedentemente indicate le ditte richiedenti debbono inviare:
- Certificato della Camera di Commercio in data non anteriore ai tre mesi;
- Certificato di vigenza.

Data e firma del legale rappresentante

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizoni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75 (recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, con provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), e stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 18 maggio 1981. Il testo vigente è contenuto nel D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), pubblicato nel supp. ord. n. 23 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1990.

— La legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 marzo 1987, n. 120 (recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto nel territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1987.

— Il testo vigente dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981. n. 219, come risultante dall'art. 39 D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), è il seguente:

«Art. 39 *(Sviluppo industriale nelle zone disastrate)*. — 1. Le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale.

2. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria.

3. La misura del contributo di cui al comma precedente è aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma può essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento.

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6 lettere *o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar)*, e *at)*, della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, nonché a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

5. Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il programma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12.

6. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983, localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, è individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.

7. All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel presente articolo.

8. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto, le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalità fissate per l'attuazione del precedente comma.

9. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzate in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'art. 1, lettera *a)*, nonché in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione.

10. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nei termini indicato.

11. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalità prescritte nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le medesime modalità si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente art. 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

12. Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogata con l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria, sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'ufficio speciale di cui al precedente art. 5, la continuità delle attività in corso, secondo le modalità e le procedure previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1° marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi

quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi, che completa secondo le indicate modalità e procedure; le disponibilità delle contabilità speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti, al presidente dell'Agenzia.

13. La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali.

14. Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2.

15 L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato con l'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n 64, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo.

16. A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.

17. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica.

18. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma».

— Il D Lgs 30 marzo 1990, n 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), è stato pubblicato nel supp. ord. n 23 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1990. Tale testo unico contiene anche il testo vigente delle disposizioni di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

— Il testo del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.

— Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), contenente norme sulla gestione speciale per il terremoto:

«Art. 12 *(Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile)*. — 1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario e dall'Ufficio speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attività produttive».

— Per il titolo del D Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, e per il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come risultante dall'art. 39 del testo unico contenuto nello stesso D.Lgs, vedi sopra. Il testo vigente dell'art 21 della legge citata, come risultante dall'art. 27 del testo unico, è il seguente:

«Art. 27 *(Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali)*. - 1. Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni di cui all'art. 1 è concesso, in base a domanda presentata entro il 31 dicembre 1982, un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento della attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del sisma.

2. Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attività di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti, nonché al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi.

4. Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.

5 È consentita per le iniziative di cui al presente articolo, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale degli stabilimenti distrutti o danneggiati.

6. Ferma restando la competenza per le domande definite alla data del 4 novembre 1986, alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese industriali danneggiate dagli eventi sismici, con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, provvede il presidente della giunta regionale secondo le modalità di cui al successivo art 28.

7. La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione è regolata con convenzione da stipularsi con il comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali o pubbliche. Tale disposizione si applica anche alle aree relative alla delocalizzazione in corso alla data del 27 gennaio 1987.

8. La convenzione di cui al precedente comma è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.

9. Agli interventi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonché quelle contenute nel successivo art. 39, comma 12».

— Per il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, vedi sopra.

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 5, del D L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n 493: «5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza».

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 4, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493: «4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera *b)*, del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni».

— Si trascrive il testo dell'art 21, comma 3, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341: «3. Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale territorialmente competente dispone anche, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'immediata redazione di uno stato di consistenza e l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al concessionario decaduto della data in cui sarà redatto l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine delle operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone per la loro custodia e restituzione agli aventi diritto. Successivamente il prefetto può autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2, comma 5, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, vedi in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come risultante dall'art. 39 del testo unico contenuto nel D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, vedi in nota alle premesse.

Nota al titolo del capo II:

— Per il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come risultante dall'art. 39 del testo unico contenuto nel D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, vedi in nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art 2, comma 4, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, vedi in nota alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 2, comma 4, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, vedi in nota alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 2, comma 4, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, vedi in nota alle premesse.

96G0299

DECRETO 6 maggio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva CEE n. 89/48 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 2, punto 3, lettera *e)*, della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Vista la domanda di riconoscimento dei titoli di studio presentata dal sig. Silverio Davoli e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo inglese «Degree of Bachelor of arts», conseguito nel 1977 dall'interessato viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di tre anni dall'Università del Sussex;

Considerato che il sig. Silverio Davoli è in possesso inoltre del titolo «degree of Master of Science» conseguito nel 1979 presso la London School of Economics and Political Science;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 10 maggio 1994 dal console generale d'Italia a Londra, che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 23 ottobre 1995 nella quale peraltro è stata richiesta l'attestazione comprovante l'esercizio dell'attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; del decreto legislativo n. 115/1992;

Vista la documentazione comprovante l'esercizio dell'attività di mediazione svolta in Inghilterra dall'interessato dall'agosto 1985 al febbraio 1988, pervenuta il 9 febbraio 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Inghilterra da Silverio Davoli, nato a Roma il 21 settembre 1955, cittadino italiano, costituiscono per l'interessato titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

Roma, 6 maggio 1996

Il direttore generale: VISCONTI

96A3162

DECRETO 16 maggio 1996.

Autorizzazione alla Società di fisica applicata Phiap S.r.l. al rilascio della certificazione di conformità CEE per alcuni prodotti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la Società di fisica applicata Phiap S.r.l., con sede in Forlì, via Paradiso n. 3, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e 91/368;

Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive 89/392 e 91/368 che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera *a)*, qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto ai punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la Società di fisica applicata Phiap S.r.l. ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Valutate le attrezzature possedute in proprio e la collaborazione esterna assicurata dal presidio multizonale di prevenzione di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società di fisica applicata Phiap S.r.l. è autorizzata al rilascio della certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV, parte *A*, della direttiva 89/392/CEE, secondo la relativa numerazione di classificazione e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:

A8 - seghe a catena portatili da legno;

A13 - benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;

A15 - ponti elevatori per veicoli.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative delle direttive CEE 89/392, 91/368, 93/44 e potrà essere confermata previa apposita domanda di riconferma.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria può procedere alla verifica dello svolgimento delle procedure di certificazione svolte dalla società Phiap S.r.l.

Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

Il direttore generale: AMMASSARI

96A3163

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 aprile 1996.

Modificazioni ad autorizzazioni per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 3 febbraio 1996 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la delega per gli affari relativi alla valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Decreta:

Art. 1.

Ai decreti di autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1994, n. 291 del 14 dicembre 1994 e n. 267 del 15 novembre 1995 sono apportate le seguenti modifiche.

Al decreto n. A/1123/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità VAGISIL nella confezione 30 g crema a base di lidocaina + clorotrimolo, n. A.I.C.: 028700019 (in base 10), 0VCVCM (in base 32), classificazione internazionale ATC: D04AB (anestetici per uso topico), titolare A.I.C.: CCM Pharma Italia S.r.l., via F. Ferruccio, 6, 20145 Milano, codice fiscale numero 10392600150, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Combe Int. LTD - Croydon (Gran Bretagna), rappresentante per l'Italia: CCM Pharma Italia S.r.l., via F. Ferruccio, 6, 20145 Milano, codice fiscale n. 10392600150».

Al decreto n. A/1122/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità VAGISIL nella confezione 60 g crema a base di lidocaina + clorotrimolo, n. A.I.C.: 028700021 (in base 10), 0VCVCP (in base 32), classificazione internazionale ATC: D04AB (anestetici per uso topico), titolare A.I.C.: CCM Pharma Italia S.r.l., via F. Ferruccio, 6, 20145 Milano, codice fiscale n. 10392600150, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Combe Int. LTD - Croydon (Gran Bretagna), rappresentante per l'Italia: CCM Pharma Italia S.r.l., via F. Ferruccio, 6, 20145 Milano, codice fiscale n. 10392600150».

Al decreto n. A/824/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità ORGARAN nella confezione 20 fiale 6 ml 750 U anti Xa a base di danaparoid sodico, n. A.I.C.: 028462012 (in base 10), 0V4LXW (in base 32), classificazione internazionale ATC: B01AB09 (danaparoid), titolare A.I.C.: Organon Italia S.p.a., via Ostilia, 15, 00184 Roma, codice fiscale n. 00405640582, è apportata la seguente variazione:

«La confezione è modificata in: 20 fiale 0,6 ml 750 U anti Xa a base di danaparoid sodico, la titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: N.V. Organon, 5340 Bh Oss (Olanda), rappresentante per l'Italia: Organon Italia S.p.a., via Ostilia, 15, 00184 Roma, codice fiscale n. 00405640582».

Al decreto n. A/330/1994 del 29 ottobre 1994, relativo alla specialità ELOLIPID nella confezione flacone 100 ml emulsione 10% a base di olio di soia + lecitina d'uovo, n. A.I.C.: 027952011 (in base 10), 0UP0WC (in base 32), classificazione internazionale ATC: B05BA02 (emulsioni di grassi), titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Leopold Pharma G.m.b.H. - 8055 Graz (Austria), concessionario esclusivo di vendita: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153».

Al decreto n. A/331/1994 del 29 ottobre 1994, relativo alla specialità ELOLIPID nella confezione flacone 250 ml emulsione 10% a base di olio di soia + lecitina d'uovo, n. A.I.C.: 027952023 (in base 10), 0UP0WR (in base 32), classificazione internazionale ATC: B05BA02 (emulsioni di grassi), titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Leopold Pharma G.m.b.H. - 8055 Graz (Austria), concessionario esclusivo di vendita: Knoll Farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153».

Al decreto n. A/332/1994 del 29 ottobre 1994, relativo alla specialità ELOLIPID nella confezione flacone 500 ml emulsione 10% a base di olio di soia + lecitina d'uovo, n. A.I.C.: 027952035 (in base 10), 0UP0X3 (in base 32), classificazione internazionale ATC: B05BA02 (emulsioni di grassi), titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Leopold Pharma G.m.b.H. - 8055 Graz (Austria), concessionario esclusivo di vendita: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153».

Al decreto n. A/333/1994 del 29 ottobre 1994, relativo alla specialità ELOLIPID nella confezione flacone 1000 ml emulsione 10% a base di olio di soia + lecitina d'uovo, n. A.I.C.: 027952047 (in base 10), 0UP0XH (in base 32), classificazione internazionale ATC: B05BA02 (emulsioni di grassi), titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Leopold Pharma G.m.b.H. - 8055 Graz (Austria), concessionario esclusivo di vendita: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153».

Al decreto n. A/334/1994 del 29 ottobre 1994, relativo alla specialità ELOLIPID nella confezione flacone 100 ml emulsione 20% a base di olio di soia + lecitina d'uovo, n. A.I.C.: 027952050 (in base 10), 0UP0XL (in base 32), classificazione internazionale ATC: B05BA02 (emulsioni di grassi), titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Leopold Pharma G.m.b.H. - 8055 Graz (Austria), concessionario esclusivo di vendita: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153».

Al decreto n. A/335/1994 del 29 ottobre 1994, relativo alla specialità ELOLIPID nella confezione flacone 250 ml emulsione 20% a base di olio di soia + lecitina d'uovo, n. A.I.C.: 027952062 (in base 10), 0UP0XY (in base 32), classificazione internazionale ATC: B05BA02 (emulsioni di grassi), titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Leopold Pharma G.m.b.H. - 8055 Graz (Austria), concessionario esclusivo di vendita: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153».

Al decreto n. A/336/1994 del 29 ottobre 1994, relativo alla specialità ELOLIPID nella confezione flacone 500 ml emulsione 20% a base di olio di soia + lecitina d'uovo, n. A.I.C.: 027952074 (in base 10), 0UP0YB (in base 32), classificazione internazionale ATC: B05BA02 (emulsioni di grassi), titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Leopold Pharma G.m.b.H. - 8055 Graz (Austria), concessionario esclusivo di vendita: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano; codice fiscale n. 00868480153».

Al decreto n. A/337/1994 del 29 ottobre 1994, relativo alla specialità ELOLIPID nella confezione flacone 1000 ml emulsione 20% a base di olio di soia + lecitina d'uovo, n. A.I.C.: 027952086 (in base 10), 0UP0YQ (in base 32), classificazione internazionale ATC: B05BA02 (emulsioni di grassi), titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Leopold Pharma G.m.b.H. - 8055 Graz (Austria), concessionario esclusivo di vendita: Knoll Farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39, 20127 Milano, codice fiscale n. 00868480153».

Al decreto n. A/812/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità OPTIRAY nella confezione 300 1 flacone 50 ml a base di ioversolo, n. A.I.C.: 027674124 (in base 10), 0UDKJD (in base 32), classificazione internazionale ATC: V08AB07 (ioversolo), titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Mallinckrodt Medical Inc. - St. Louis, MO (USA) rappresentante per l'Italia: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155».

Al decreto n. A/813/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità OPTIRAY nella confezione 300 1 flacone 100 ml a base di ioversolo, n. A.I.C.: 027674136 (in base 10), 0UDKJS (in base 32), classificazione internazionale ATC: V08AB07 (ioversolo), titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Mallinckrodt Medical Inc. - St. Louis, MO (USA) rappresentante per l'Italia: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155».

Al decreto n. A/814/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità OPTIRAY nella confezione 300 1 flacone 150 ml a base di ioversolo, n. A.I.C.: 027674148 (in base 10), 0UDKK4 (in base 32), classificazione internazionale ATC: V08AB07 (ioversolo), titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Mallinckrodt Medical Inc. - St. Louis, MO (USA) rappresentante per l'Italia: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155».

Al decreto n. A/815/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità OPTIRAY nella confezione 350 1 flacone 50 ml a base di ioversolo, n. A.I.C.: 027674151 (in base 10), 0UDKK7 (in base 32), classificazione internazionale ATC: V08AB07 (ioversolo), titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Mallinckrodt Medical Inc. - St. Louis, MO (USA) rappresentante per l'Italia: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155».

Al decreto n. A/816/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità OPTIRAY nella confezione 350 1 flacone 100 ml a base di ioversolo, n. A.I.C.: 027674163 (in base 10), 0UDKKM (in base 32), classificazione internazionale ATC: V08AB07 (ioversolo), titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Mallinckrodt Medical Inc. - St. Louis, MO (USA) rappresentante per l'Italia: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155».

Al decreto n. A/817/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità OPTIRAY nella confezione 350 1 flacone 150 ml a base di ioversolo, n. A.I.C.: 027674175 (in base 10), 0UDKKZ (in base 32), classificazione internazionale ATC: V08AB07 (ioversolo), titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Mallinckrodt Medical Inc. - St. Louis, MO (USA) rappresentante per l'Italia: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032 Cormano (Milano), codice fiscale n. 00696360155».

Al decreto n. A/803/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità OCUFEN nella confezione 20 flaconcini collirio 0,4 ml a base di sodio flurbiprofen, n. A.I.C.: 027245012 (in base 10), 0TZGGN (in base 32), classificazione internazionale ATC: S01BC04 (flurbiprofene), titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00431030584, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Allergan Ph. Ltd - Westport Co-Mayo (Irlanda) rappresentante per l'Italia: Allergan S.p.a., via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00431030584».

Al decreto n. A/804/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità OCUFEN nella confezione 40 flaconcini collirio 0,4 ml a base di sodio flurbiprofen, n. A.I.C.: 027245024 (in base 10), 0TZGH0 (in base 32), classificazione internazionale ATC: S01BC04 (flurbiprofene), titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00431030584, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Allergan Ph. Ltd - Westport Co-Mayo (Irlanda) rappresentante per l'Italia: Allergan S.p.a., via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00431030584».

Al decreto n. A/742/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità NAFCON A nella confezione 15 ml flacone collirio a base di nafazolina clor. + feniramina malcato n. A.I.C.: 028857011 (in base 10), 0VJNPM (in base 32), classificazione internazionale ATC: S01GA51 (Nafazolina, associazioni), titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108 - Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina dei Pecchi (Milano), codice fiscale n. 07435060152, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Alcon Pharmaceuticals Ltd, 6330 Cham (Svizzera) rappresentante per l'Italia: Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108 - Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina dei Pecchi (Milano), codice fiscale n. 07435060152».

Al decreto n. A/553/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità ISOPTO-CARPINA 2% nella confezione 10 ml flacone contagocce a base di pilocarpina cloridrato, n. A.I.C.: 028544017 (in base 10), 0V730K (in base 32), classificazione internazionale ATC: S01EB01 (Pilocarpine), titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108 - Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina dei Pecchi (Milano), codice fiscale n. 07435060152, è apportata la seguente variazione:

«La denominazione della specialità è modificata in «Isopto-Carpina», la denominazione della confezione è modificata in «2%» 10 ml flacone contagocce a base di Pilocarpina cloridrato, la titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: S.A. Alcon Couvreur N.V. - 2870 Puurs (Belgio), rappresentante per l'Italia: Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108 - Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina dei Pecchi (Milano), codice fiscale n. 07435060152».

Al decreto n. A/554/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità ISOPTO-CARPINA 4% nella confezione 10 ml flacone contagocce a base di pilocarpina cloridrato, n. A.I.C.: 028544029 (in base 10), 0V730X (in base 32), classificazione internazionale ATC: S01EB01 (Pilocarpine), titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108 - Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina dei Pecchi (Milano), codice fiscale n. 07435060152, è apportata la seguente variazione:

«La denominazione della specialità è modificata in «Isopto-Carpina», la denominazione della confezione è modificata in «4%» 10 ml flacone contagocce a base di Pilocarpina cloridrato, la titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: S.A. Alcon Couvreur N.V. - 2870 Puurs (Belgio), rappresentante per l'Italia: Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108 - Palazzo C-D/1 - 20060 Cassina dei Pecchi (Milano), codice fiscale n. 07435060152».

Al decreto n. A/1236/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità FASTJEkT nella confezione Junior, siringa autoiniettante 0,165 mg a base di adrenalina, n. A.I.C.: 028505028 (in base 10), 0V5WY4 (in base 32), classificazione internazionale ATC: C01CA (adrenergici e dopaminergici), titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via E. Folli, 50 - 20134 Milano, codice fiscale n. 00825120157, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Allergopharma Joachim Ganzer Kg - 2057 Reinbek (Germania) rappresentante per l'Italia: Bracco S.p.a., via E. Folli, 50 - 20134 Milano, codice fiscale n. 00825120157».

Al decreto n. A/1232/1994 del 31 ottobre 1994, relativo alla specialità FASTJEkT nella confezione siringa autoiniettante 0,33 mg a base di adrenalina, n. A.I.C.: 028505016 (in base 10), 0V5WXS (in base 32), classificazione internazionale ATC: C01CA (adrenergici e dopaminergici), titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via E. Folli, 50 - 20134 Milano, codice fiscale n. 00825120157, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Allergopharma Joachim Ganzer Kg - 2057 Reinbek (Germania) rappresentante per l'Italia: Bracco S.p.a., via E. Folli, 50 - 20134 Milano, codice fiscale n. 00825120157».

Al decreto n. A/496/1994 del 29 ottobre 1994, relativo alla specialità HEALON nella confezione 1 siringa pronta con cannula 27 g 0,55 ml a base di ialuronato di sodio, n. A.I.C.: 026505089 (in base 10), 0T8VW1 (in base 32), classificazione internazionale ATC: S01KA01 (Acido

ialuronico), titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., via Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 07089990159, sono apportate le seguenti variazioni:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Pharmacia A.B. S-171 97 Stoccolma (Svezia) rappresentante per l'Italia: Pharmacia S.p.a., via R. Koch, 1.2 - 20152 Milano, codice fiscale n. 07089990159, la confezione è modificata in: 1 siringa sterile monouso 0,55 ml a base di ialuronato di sodio».

Al decreto n. A/497/1994 del 29 ottobre 1994, relativo alla specialità HEALON nella confezione 1 siringa pronta con cannula 27 g 0,85 ml a base di ialuronato di sodio, n. A.I.C.: 026505091 (in base 10), 0T8VW3 (in base 32), classificazione internazionale ATC: S01KA01 (acido ialuronico), titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., via Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 07089990159, sono apportate le seguenti variazioni:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Pharmacia A.B. S-171 97 Stoccolma (Svezia) rappresentante per l'Italia: Pharmacia S.p.a., via R. Koch, 1.2 - 20152 Milano, codice fiscale n. 07089990159, la confezione è modificata in: 1 siringa sterile monouso 0,85 ml a base di ialuronato di sodio».

Al decreto n. A/447/1994 del 29 ottobre 1994, relativo alla specialità FOSFALUGEL nella confezione 250 g flacone gel n. A.I.C.: 025234030 (in base 10), 0S22MG (in base 32), classificazione internazionale ATC: A02AB03 (alluminum phosphate), titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., viale Spagna, 45 - 20093 Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 04754860155, è apportata la seguente variazione:

«La titolarietà dell'A.I.C. è modificata in: Boehringer Ingelheim France - Paris (France) rappresentante per l'Italia: Yamanouchi Pharma S.p.a., via Garibaldi, 49 - 20061 Carugate (Milano), codice fiscale n. 04754860155».

Art. 2.

Le confezioni delle specialità medicinali sopra indicate, devono essere poste in commercio con etichetta, foglio illustrativo e riassunto delle caratteristiche del prodotto come autorizzate dai decreti sopra citati, fatte in ogni caso salve le necessarie modifiche in base a quanto disposto dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1996

Il dirigente: GUALANO

96A3194

DECRETO 8 maggio 1996.

Modificazioni ad autorizzazioni per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, recante attuazione della direttiva n. 92/26/CEE sulla classificazione dei medicinali per uso umano, ai fini della loro fornitura;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 («Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421») con particolare riferimento al disposto dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, relativo alle competenze della Commissione unica del farmaco in materia di classificazione dei medicinali secondo il citato decreto legislativo n. 539/1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale 3 febbraio 1996, con il quale è stata affidata alla dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la delega per gli affari relativi alla valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visti i pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 26 giugno 1995 sulle domande di esclusione di alcuni medicinali dall'obbligo di vendita dietro prescrizione medica;

Viste le attestazioni relative al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Le specialità medicinali di cui all'elenco allegato, costituisce parte integrante del presente decreto, sono classificate come «medicinali non soggetti a prescrizione medica» ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

Art. 2.

Le confezioni delle specialità medicinali di cui all'art. 1, prodotte anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, recanti l'avvertenza «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica» (o altra analoga) possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Art. 3.

Le confezioni delle specialità medicinali di cui all'elenco allegato devono essere poste in commercio con gli stampati precedentemente autorizzati, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

Le società titolari delle registrazioni delle specialità medicinali di cui trattasi hanno l'obbligo di inviare al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci - Ufficio valutazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i nuovi esemplari degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che i suddetti stampati sono conformi a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui trattasi.

Roma, 8 maggio 1996

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO

Specialità medicinale	Ditta	Confezione	Numero A.I.C.
Broncoplus	Sigma-Tau	gran. scir. estemp. 50 g	024126082
Broncoplus	Sigma-Tau	bustine orali	024126094
Clopeasc	Aesculapius Farm.	flacone 200 ml	027764012
Metina	Fournier Pierrel	flaconi orali 10 ml	019676055
Sinartrol	S.p.a.	crema 30 g 1,5%	026396059
Solmucol	IBSA Farm.	compresse 100 mg	028311013
Solmucol	IBSA Farm.	bustine 100 mg	028311025
Solmucol	IBSA Farm.	bustine 200 mg	028311037
Solmucol	IBSA Farm.	bustine 400 mg	028311049
Muscoril	Inverni della Beffa	pomata 30 g 0,25%	015896032
Muscoril	Inverni della Beffa	crema 30 g 0,25%	015896044
Tioscina	Inverni della Beffa	pomata 30 g	022482020

96A3160

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 1996.

Inclusione di nuove marche di sigarette nella tariffa di vendita per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola, tra l'altro, la facoltà dell'amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio, della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1993, n. 04/33068, con il quale sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati destinati alla vendita per provvista di bordo con decorrenza 1° luglio 1993;

Considerata la necessità di apportare modifiche alla gamma dei prodotti iscritti nella predetta tariffa di vendita per provvista di bordo;

Ritenuta l'opportunità di iscrivere nella predetta tariffa di vendita le nuove marche di sigarette «MS Personal», «MS Mild Extra», «MS Club Leggera», «MS Mild Extra Slim»;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono iscritte nella tariffa di vendita per provvista di bordo ai prezzi a fianco specificati:

Marca sigarette	Prezzo kg/conv.le
MS Personal	55.800
MS Mild Extra	55.800
MS Club Leggera	55.800
MS Mild Extra Slim	56.800

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A3193

DECRETO 11 maggio 1996.

Approvazione del modello, unitamente alle relative caratteristiche, per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), in assenza della normale denuncia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144, e successive modificazioni, il quale stabilisce, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni (ICIAP), l'obbligo della presentazione annuale di apposita denuncia al comune competente;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 156, il quale consente al contribuente, a decorrere dall'anno 1996, di effettuare soltanto il versamento della predetta imposta qualora, rispetto all'ultimo anno per il quale ha presentato la summenzionata denuncia, non sono intervenute variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero se la variazione ha riguardato solo il reddito di riferimento, venendo, in tal caso, il bollettino di versamento a svolgere anche la funzione di denuncia;

Ritenuto che occorre, pertanto, approvare un apposito modello per l'esecuzione del versamento di cui sopra;

Visto l'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del predetto decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989;

Visto l'art. 92 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Sentita l'Associazione nazionale di comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con effetto dall'anno 1996, l'annesso modello per il versamento, su conto corrente postale intestato al comune avente diritto, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), da utilizzare qualora, non essendo intervenute, rispetto all'ultimo anno per il quale è stata presentata la normale denuncia ICIAP, variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o al reddito di riferimento ovvero avendo la variazione riguardato solo il reddito di riferimento, il contribuente intenda effettuare soltanto il versamento dell'imposta.

2. Il numero di conto corrente di cui al comma 1 deve essere uguale a quello utilizzato dal comune per la riscossione dell'ICIAP.

3. Il modello di cui al comma 1 è su fondo bianco, con caratteri in colore verde, e deve rispettare le caratteristiche indicate nell'allegato *A*.

4. I comuni possono «personalizzare» i moduli per i versamenti ad essi destinati, prestampandovi il proprio numero di conto corrente postale, l'indicazione del comune intestatario del conto ed i dati riguardanti il quinto campo di lettura ottica. Detto quinto campo, posto nell'apposita zona di codifica, deve contenere 17 caratteri numerici, stampati in carattere OCRB SIZE 1 nero, a partire dal segno <. Ad un decimo di pollice da tale segno deve essere stampato il numero corrispondente alla quantità delle cifre che compongono il numero di conto corrente; di seguito va riportato il numero del conto corrente ed infine vanno segnati tanti zeri quanti ne occorrono per completare i 17 caratteri. Resta ferma la possibilità per il contribuente di utilizzare moduli non «personalizzati».

5. I comuni devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di moduli di cui al comma 1, personalizzati o non, e ad assicurarne la disponibilità gratuita presso i propri uffici e gli sportelli postali siti sul proprio territorio.

Art. 2.

1. Resta fermo il modello approvato con il decreto interministeriale del 5 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del successivo 9 maggio, da utilizzare se il contribuente è obbligato a presentare la normale denuncia ICIAP di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989, indicato nelle premesse, oppure se il contribuente, pur in assenza dell'obbligo, intende ugualmente presentare la predetta denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro dell'interno
CORONAS

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1996
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 353

CONTI CORRENTI POSTALI

Ricevuta del versamento di L. .... .000

LIRE (in lettere) ....

sul c/c n. .... intestato al

Comune di ....

Versamento ICIAP

eseguito da: cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente / comune di domicilio fiscale - C.A.P. - via e numero civico

Codice fiscale del contribuente

ATTENZIONE leggere avvertenze a tergo

ANNO D'IMPOSTA 19

Numero insediamenti

Settore di attività

Classe di superficie fino a MQ

Reddito di riferimento [3] [4] [5]

Impresa stagionale [SI] [NO]

Data .... BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

tassa data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di accreditamento di L. 000

LIRE (in lettere)

sul c/c n. intestato al

Comune di

Versamento ICIAP

eseguito da: cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente / comune di domicilio fiscale - C.A.P. via e numero civico

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

ANNO D'IMPOSTA 19

Numero insediamenti

Settore di attività

Classe di superficie fino a MQ

Reddito di riferimento [3] [4] [5]

Impresa stagionale [SI] [NO]

BOLLO DELL'AGENZIA P.T. Data ....

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

MOD. CH 8 - 123 - ICIAP 96

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

DENUNCIANTE
(compilare se diverso dal contribuente)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

domicilio fiscale

Codice fiscale

Natura della carica

AVVERTENZE

Il presente modulo va utilizzato esclusivamente qualora, rispetto all'ultimo anno per il quale il contribuente ha presentato la normale denuncia ICIAP, non sono intervenute variazioni in ordine al tipo di attività esercitata o alla classe di superficie di appartenenza o *al reddito di riferimento oppure se la variazione ha riguardato solo il reddito di riferimento.*

In tal caso il contribuente può non presentare la normale denuncia ICIAP ed effettuare soltanto il versamento dell'imposta compilando debitamente il presente bollettino.

Attenzione: la ricevuta di versamento non va spedita ma trattenuta dal contribuente.

Resta fermo il bollettino ordinario, con caratteri in colore nero, da utilizzare se il contribuente è obbligato a presentare la normale denuncia ICIAP oppure se il contribuente, pur in assenza dell'obbligo, intende ugualmente presentare la predetta denuncia.

Modalità di compilazione:

Indicare il settore di attività con numero romano. Ad esempio: VIII.

Barrare la casella [3] oppure [4] oppure [5] se l'imposta dovuta, in relazione al reddito di riferimento è, rispettivamente, uguale all'imposta di base oppure è pari alla metà od al doppio dell'imposta di base medesima.

Barrare la casella [SI] oppure [NO] a seconda che si tratti o non di impresa stagionale avente diritto alla riduzione di imposta.

Il modulo deve essere accuratamente e chiaramente compilato a macchina o a mano in stampatello, purché con inchiostro nero o blu.
Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o correzioni.
La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.
La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Scrivere in stampatello maiuscolo dentro le caselle come negli esempi

[A][B][C][D][E][F][G][H][I] ecc [ ][ ][1][2][3][4][5][6][7][8] ecc

DENUNCIANTE
(compilare se diverso dal contribuente)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

domicilio fiscale

Codice fiscale

Natura della carica

APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE

Mod. ICIAP 96 - I.P.Z.S. Roma

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

I) *Struttura e formato del modello.*

Il bollettino denominato «Mod. CH 8 *bis* ICIAP *bis*» è stampato su carta di gr 90/mq e con le seguenti dimensioni:

1) altezza totale del modulo: cm 10,2;

2) altezza della zona bianca di marcaggio in calce al modulo: mm 19;

3) lunghezza del certificato di accreditamento: cm 16,5;

4) lunghezza della ricevuta: cm 16,5.

I segni grafici, di apertura (‹) e di chiusura (›) del 5° campo di lettura ottica, stampati in carattere OCRB SIZE 1 nero nella zona bianca di marcaggio, devono essere collocati rispettivamente:

a mm 112,2 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di apertura;

a mm 153 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di chiusura.

II) *Caratteristiche grafiche del modello.*

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al facsimile annesso in colore nero al decreto approvato.

Detti contenuti riflettono il complesso delle esigenze informative attinenti alle funzioni di gestione e di governo delle diverse aree del bollettino e sono definite in modo da consentire l'acquisizione del dati mediante apparecchiature di lettura ottica automatica.

III) *Zone a lettura ottica e relative specifiche.*

Sono destinate alla lettura ottica le zone del modello delimitate da caselle.

Per assicurare la migliore leggibilità con apparecchi di lettura ottica tutte le zone del certificato di accreditamento devono essere stampate con colore verde, per lettura ottica, sia sul fronte che sul retro ad eccezione delle seguenti zone sul fronte che dovranno essere di colore nero:

dicitura «Conti correnti postali»:

segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (I);

zeri finali, prestampati nel campo contenente l'importo del versamento.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti e quelle destinate ad essere barrate sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66225 e ANSI X3.45.

I segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (I), aventi altezza di mm 3, devono essere stampati rispettivamente nella parte superiore sinistra a mm 6 dal bordo superiore a mm 162 dal bordo laterale destro, nella parte inferiore destra a mm 73,5 dal bordo superiore e a mm 5,7 dal bordo laterale destro.

IV *Caratteristiche della carta del modello.*

La carta idonea alla lettura ottica, oltre al peso indicato al punto I), deve presentare le seguenti caratteristiche:

spessore: mm 0,089 - 0,092;

impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;

opacità: 86-88)%;

lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

96A3226

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 maggio 1996.

Aggiornamento e modificazioni all'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, che prevede l'inclusione in apposito albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai quali devono rivolgersi le piccole e medie industrie che intendono beneficiare del contributo dello Stato per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1982, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 4 che stabilisce l'aggiornamento annuale dell'albo dei laboratori;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 luglio 1983, con il quale è stato istituito l'albo dei laboratori e i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1° febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1985, n. 50 del 2 marzo 1987, n. 283 del 2 dicembre 1988, n. 125 del 31 maggio 1990, n. 31 del 7 febbraio 1992, n. 51 del 30 giugno 1993 e n. 298 del 22 dicembre 1994 con i quali è stato provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo in rapporto alle domande di iscrizione pervenute e alle comunicazioni di alcuni laboratori inseriti in Albo, in ordine alla cessazione dell'attività, al cambio della sede ed alla modifica della ragione sociale;

Viste le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione consultiva di esperti, costituita con decreto ministeriale 28 novembre 1995, in ordine all'esame delle domande di iscrizione;

Visti i prescritti pareri dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista l'istanza dell'Università degli studi di Lecce il cui inserimento in albo avviene *de iure* come stabilito nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica n. 2733/15-6-4 del 19 aprile 1985 trattandosi di istituzioni di alta qualificazione, requisito il cui accertamento valutativo è garantito dalle norme e dai regolamenti che presiedono le istituzioni universitarie;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il nono elenco integrativo dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

PIEMONTE

1) *FIAT - Componenti e impianti per l'energia e l'industria*
Corso Giulio Cesare, 300
10154 TORINO

2) *Polimex S.p.a.*
Corso Einaudi, 18
10128 TORINO

3) *Robino & Galandrino S.p.a.*
Viale Italia, 140/142
14053 CANELLI (Asti)

4) *Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.a.*
Via B. Sella, 140
13060 VALLE MOSSO (Vicenza)

LOMBARDIA

5) *C.T.G. S.p.a.*
Via Camozzi, 124
24121 BERGAMO

6) *Esse-Gi S.r.l.*
Via C. Cantoni, 9
20158 MILANO

7) *Farmaceutici Formenti S.p.a.*
Via Correggio, 45
20149 MILANO

8) *Jobs S.p.a.*
Via Emilia Parmense
29100 PIACENZA

9) *Ricerche sperimentali Montale S.r.l.*
Corso Venezia, 61
20121 MILANO

10) *S.A.G.I.DEP. S.r.l.*
Via Rodoni, 25 - Frazione Villa Garibaldi
46037 RONCOFERRARO (Mantova)

11) *Sperotto Rimar S.p.a.*
Via Marcora, 7
20121 MILANO

12) *Syscat S.p.a.*
Viale Berbera, 49
20162 MILANO

13) *Tecnologie d'impresa S.r.l.*
Via Don Minzoni, 15
22060 CABIATE (Como)

FRIULI

14) *Sincrotone Trieste - Società cooperativa per azioni*
Località Padriciano, 99
34100 TRIESTE

15) *Valcasa S.r.l.*
Via Crosera, 28/B
33082 AZZANO DECIMO (Pordenone)

VENETO

16) *Dr. Tezza S.r.l.*
Via Tre Ponti, 22
37050 ZEVIO (Verona)

17) *Job Joint S.r.l.*
Via Astico
36030 FARA VICENTINO (Vicenza)

18) *Lateforni S.r.l.*
Via Salisburgo, 12
37136 VERONA

19) *Pavan Mapimpianti S.p.a.*
Via Monte Grappa, 8
35015 GALLIERA VENETA (Padova)

20) *S.G.E. (Soc. generale di elettronica) S.r.l.*
Viale della Navigazione Interna, 79
35129 PADOVA

LIGURIA

21) *C.T.S. - Centro tecnologico sperimentale S.r.l.*
Piazza Emma Albertini Fusani
19020 CEPARANA DI BOLANO (La Spezia)

12) *INFM - Istituto nazionale per la fisica della materia*
Via Dodecaneso, 33
16146 GENOVA

EMILIA-ROMAGNA

23) *Cefla S.c. a r.l.*
Via Selice Provinciale, 23/A
40026 IMOLA (Bologna)

24) *Donnini International S.p.a.*
Via Castel Bolognese, 1
40128 BOLOGNA

25) *Laser S.r.l.*
Via Circonvallazione Nord-Est, 24
41049 SASSUOLO (Modena)

26) *Map S.r.l.*
Via Canalazzo, 13/A
41036 MEDOLLA (Modena)

27) *S.P.ECO. S.r.l.*
Via Canaletto, 139/A
41030 SAN PROSPERO (Modena)

28) *SIR - Sistemi industriali robotizzati S.r.l.*
Via M. Fusco, 9
41100 MODENA

29) *Viro-Innocenti S.p.a.*
Via Garibaldi, 4
40069 ZOLA PREDOSA (Bologna)

TOSCANA

23) *Agenzia per l'alta tecnologia Cesvit S.p.a.*
Viale Strozzi, 1 - Fortezza da Basso
59129 FIRENZE

31) *Consorzio Technobiochip S.c. a r.l.*
Via Aldo Moro, 50
56100 PISA

32) *I.D.S. - Ingegneria dei sistemi S.p.a.*
Via Roma, 50
56100 PISA

33) *Prosperius Ria S.r.l.*
Via F.lli Rosselli, 62
50123 FIRENZE

LAZIO

34) *Istituto nazionale della nutrizione*
Via Ardeatina, 546
00178 ROMA

35) *Laboratori chimici riuniti S.r.l.*
Via Domenico Chelini, 39
00191 ROMA

36) *Tecnofarmaci S.c.p.a. per lo sviluppo della ricerca farmaceutica*
Via del Mare, 87
00040 POMEZIA (Roma)

ABRUZZO

37) *CE.TE.V. S.c.p.a.*
Via Turanese km 44,452
67061 CARSOLI (Aquila)

38) *Consorzio Mario Negri Sud*
66030 S. MARIA IMBARO (Chieti)

MARCHE

39) *Intermac S.r.l.*
Via Toscana, 111
61100 PESARO

40) *Nuova Maip - Macchine agricole industriali Pieralisi S.p.a.*
Viale Cavallotti, 30
60035 JESI (Ancona)

CAMPANIA

41) *Fox Bit S.r.l.*
Via Galileo Ferraris, 187
80142 NAPOLI

42) *Tecnogen S.c.p.a.*
Località La Fagianeria
85015 PIANA DI MONTE VERNA (Caserta)

PUGLIA

43) *Agemina S.p.a.*
Strada statale per Mesagne
72100 CITTADELLA RICERCA (Brindisi)

44) *Università degli studi di Lecce*
Via Gallipoli, 43
73100 LECCE

Art. 2.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 è così modificato:

1) Aeritalia - Dipartimento prove volo, decade per fusione con Alenia Aeritalia e Selenia S.p.a., piazzale V. Tecchio, 51/A, Napoli;

2) Aeritalia - Centro simulazione volo, decade per fusione con Alenia Aeritalia e Selenia S.p.a., piazzale V. Tecchio, 51/A, Napoli;

3) Aeritalia - Dipartimento laboratori gruppo veicoli da combattimento, decade per fusione con Alenia Aeritalia e Selenia S.p.a., piazzale V. Tecchio, 51/A, Napoli;

4) Aeritalia - Centro sperimentale aerodinamico - Galleria vento - Dipartimento tecnologico, decade per fusione con Alenia Aeritalia e Selenia S.p.a., piazzale V. Tecchio, 51/A, Napoli;

12) SGS Ecologia, modifica la ragione sociale in «3R Laboratori S.r.l.», con sede legale in via Papacino, 2 - 10121 Torino;

17) Istituto G. Donegani S.p.a., per fusione assume la ragione sociale «Enichem S.p.a.», con sede legale in piazza della Repubblica, 16, Milano;

19) Istituto per la ricerca scientifica e applicata di tecnologie alimentari S.p.a., modifica la ragione sociale in «San Giorgio Flavors S.p.a.»;

36) Ansaldo - Div. Elpo - Laboratorio elettronica di potenza, decade perché rappresentata da Ansaldo ricerche S.r.l.;

48) I.B.I. - Istituto biochimico italiano G. Lorenzini S.p.a., trasferisce la sede legale in via G. Ripamonti n. 332/4 - 20141 Milano;

62) Siva S.p.a. - Centro di sperimentazione cartotecnico di Locate Triulzi, decade per mancanza di autonoma personalità giuridica;

70) Istituto trentino di cultura, trasferisce la sede legale in Via S. Croce, 77 - 38100 Trento;

74) Diesel ricerche S.p.a. - Prove meccaniche elettroniche e analisi chimiche, trasferisce la sede legale in via Genova, 1 - 34121 Trieste;

79) Ansaldo S.p.a. - Centro sperimentale del Boschetto, assume la denominazione «Ansaldo ricerche S.r.l.», con sede legale in corso Perrone, 25 - 16121 Genova;

80) Ansaldo trasporti S.p.a., decade perché rappresentata da Ansaldo ricerche S.r.l.;

82) Ansaldo componenti S.p.a. - Laboratorio scambio termico e tecnologie innovative, decade perché rappresentata da Ansaldo ricerche S.r.l.;

84) Ansaldo componenti S.p.a. - Laboratorio diagnostico turbine ed alternatori, decade perché rappresentata da Ansaldo ricerche S.r.l.;

85) Ansaldo componenti S.p.a. - Laboratorio termomeccanica, decade perché rappresentata da Ansaldo ricerche S.r.l.;

109) IS.EL.QU.I. S.p.a., modifica la ragione sociale in IS.EL.QU.I. Tecnology S.r.l., con sede legale in via Ugo Tombesi, 8 - 60131 Ancona;

114) Centro tecnologico applicazione resine S.p.a., per cessazione attività decade dall'albo;

120) IBI Sud S.p.a. per cessazione attività, decade dall'albo;

130) Aeritalia - Centro di ricerche ed esperienze gruppo velivoli trasporto, per fusione assume la denominazione «Alenia Aeritalia e Selenia S.p.a.», con sede legale in piazzale V. Tecchio, 51/A - 80125 Napoli;

141) Istituto ricerche Breda S.p.a., viale de Blasio Bari decade per mancanza di autonoma personalità giuridica.

Art. 3.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985 è così modificato:

22) G.E.F.I.T S.p.a., modifica la ragione sociale in «Gefit S.r.l.;

65) Soc. costruzioni aeronautiche G. Agusta S.p.a. - Laboratorio tecnologie sperimentali, modifica la ragione sociale in «Agusta S.p.a.»;

66) Soc. Costruzioni aeronautiche G. Agusta S.p.a. - Laboratorio Avionico ed integrazione Sis, decade perché rappresentato dalla sede legale Agusta S.p.a.;

67) Soc. Costruzioni aeronautiche G. Agusta S.p.a. - Laboratorio di ricerca acustica e vibrazioni, decade perché rappresentato dalla sede legale Agusta S.p.a.;

68) Soc. Costruzioni aeronautiche G. Agusta S.p.a. - Laboratorio di ricerca calcolo scientifico, decade perché rappresentato dalla sede legale Agusta S.p.a.;

69) Soc. Costruzioni aeronautiche G. Agusta S.p.a. - Laboratorio di ricerca impianti decade, perché rappresentato dalla sede legale Agusta S.p.a.;

70) Soc. Costruzioni aeronautiche G. Agusta S.p.a. - Laboratorio di ricerca prove volo - Centro dati, decade perché rappresentato dalla sede legale Agusta S.p.a.;

71) Soc. Costruzioni aeronautiche G. Agusta S.p.a. - Laboratorio di ricerca prove strutturali, decade perché rappresentato dalla sede legale Agusta S.p.a.;

72) Soc. Costruzioni aeronautiche G. Agusta S.p.a. - Laboratorio trasmissioni meccaniche, decade perché rappresentato dalla sede legale Agusta S.p.a;

73) Soc. Costruzioni aeronautiche G. Agusta S.p.a. - Laboratorio sperimentale di gallerie aerodinamiche, decade perché rappresentato dalla sede legale Agusta S.p.a.;

74) Soc. Costruzioni aeronautiche G. Agusta S.p.a. - Laboratorio tecnologie sperimentali, decade perché rappresentato dalla sede legale Agusta S.p.a.;

79) FIAR - Laboratorio ricerca apparati e sistemi alimentazione e telecomunicazione, decade per mancanza di autonoma personalità giuridica;

80) FIAR - Laboratorio ricerca apparati e sistemi elettronici e sonar, decade per mancanza di personalità giuridica;

81) FIAR - Laboratorio ricerca apparati e sistemi radar, modifica la denominazione in «FIAR S.p.a., via Grassi, 93 - 20157 Milano»;

82) FIAR - Laboratorio ricerca robotica e automazione industriale, decade per mancanza di autonoma personalità giuridica;

89) Istituto De Angeli S.p.a., decade per cessata attività;

95) SIAI Marchetti S.p.a. - Centro di calcolo scientifico, decade per mancanza di autonoma personalità giuridica;

96) SIAI Marchetti S.p.a. - Centro di sperimentazione prove a terra della direzione tecnica, decade per mancanza di autonoma personalità giuridica;

97) SIAI Marchetti S.p.a. - Laboratorio chimico, modifica la ragione sociale in «SIAI Marchetti S.r.l.», con sede legale in via Indipendenza, 2 - 21018 Sesto Calende (Varese);

98) SIAI Marchetti S.p.a. - Laboratori avionici, decade per mancanza di autonoma personalità giuridica;

99) SIAI Marchetti S.p.a. - Centro di prove volo della direzione tecnica, decade per mancanza di autonoma personalità giuridica;

100) SIAI Marchetti S.p.a. - Laboratorio chimico, decade per mancanza di autonoma personalità giuridica;

101) SIAI Marchetti S.p.a. - Laboratorio tecnologico metallurgico CND, decade per mancanza di autonoma personalità giuridica;

130) Siemec S.n.c. - Impianti ecologici energetici manutenzione e consulenza, modifica la ragione sociale in «S.I.E.M.E.C. S.p.a.» e sede legale in viale Lombardia, 12 - 35043 Monselice (Padova);

139) Catas - Centro regionale assistenza tecnica aziendale sedie mobili S.r.l., modifica la ragione sociale in «Catas S.r.l.»;

140) Diesel ricerche S.p.a., decade per mancanza di autonoma personalità giuridica;

141) Diesel ricerche S.p.a., decade per mancanza di autonoma personalità giuridica;

142) Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.a., modifica la ragione sociale in «Insiel S.p.a., via S. Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste;

185) Enichem Elastomeri S.r.l., decade per fusione con Enichem S.p.a., piazza della Repubblica, 16 - 20120 Milano;

196) Surgitalia - Industrie Samo S.p.a., modifica la ragione sociale in «Società per azioni Samo»;

229) Lapi - Laboratorio prevenzione incendi S.r.l., trasferisce la sede legale in via della Quercia, 11 - 50047 Prato (Firenze);

230) Sago S.p.a., trasferisce la sede legale in viale Minzoni don Giovanni, 39 - 50129 Firenze;

232) Tecnotessile centro di ricerche S.r.l., modifica la ragione sociale e sede legale in «Tecnotessile società nazionale di ricerca tecnologica r.l., via del Gelso, 13 - 50047 Prato (Firenze);

339) Cibred Sud S.r.l., trasferisce la sede legale in via Catania, 2 - località Pavona Albano Laziale (Roma);

344) Ital sistemi per l'informatica S.p.a., trasferisce la sede legale in via Laurentina, 750 - 00143 Roma;

354) Labortec S.r.l., trasferisce la sede legale in via Raiale, 110/b zona industriale Pescara Ovest - 65128 Pescara;

366) G.I. Informatica S.p.a., modifica la ragione sociale e la sede legale in «Gisiel S.p.a., via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli»;

380) Centro Laser soc. consortile r.l., trasferisce la sede legale in «Via per Casamassima km 3 - Zona Tecnopolis - 70010 Valenzano (Bari)».

Art. 4.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 26 febbraio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1987 è così modificato:

2) Morando impianti S.p.a., modifica la ragione sociale in «Morando impianti - Impianti per l'industrie dei materiali da costruzione S.p.a.»;

5) Sesam S.c.p.a., modifica la ragione sociale in «Sesam S.p.a.»;

9) Enichem Synthesis S.p.a., decade per fusione con «Enichem S.p.a.», piazza della Repubblica, 16 - 20120 Milano;

13) Icomatic S.p.a. per fusione, modifica la ragione sociale in «MI-VAL ICOMATIC S.p.a.;

15) Riva Calzoni S.p.a., modifica la ragione sociale in «Riva Hydroart S.p.a.»;

16) Sir S.p.a. - Società italiana resine, modifica la ragione sociale e sede legale in «Sir Industriale S.p.a., via Bellini, 35 - 20050 Macherio (Milano)»;

19) Engineering S.p.a., modifica la ragione sociale e la sede legale in «Engineering - Ingegneria informatica S.p a., corso Stati Uniti, 23/C - 35020 Padova»;

27) Tecnoerg ricerca applicata S.r.l., assume la denominazione «Analisi & Controlli S.r.l e trasferisce la sede legale in via Reggio, 2 - 16123 Genova»;

35) Neotron S.r.l. - Laboratorio chimico biochimico e microbiologico, modifica la ragione sociale in «Neotron Società a responsabilità limitata» e trasferisce la sede legale in via Puccini, 165 - 41058 Vignola (Modena);

36) Tecnometer S.a.s. - Istituto per la ricerca e sperimentazione sui materiali da costruzione, trasferisce la sede legale in «Contrada Fiumicino - frazione S. Nicolò a Tordino - 64020 Teramo»;

41) CRIAI - Consorzio campano di ricerca per l'informatica e l'automazione industriale, trasferisce la sede legale in «via Vecchio Macello - località Granatello - 80055 Portici (Napoli)».

Art. 5.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con decreto ministeriale del 23 novembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1988 è così modificato:

2) Mesarteam S.p.a., modifica la ragione sociale in «Sligos organizzazione e sistemi S.p.a.»;

18) L.S.F. - Laboratorio studi e ricerche sul fuoco S.r.l., trasferisce la sede legale in «via Vetreria, 1 - 22070 Grandate (Como)»;

19) Montedipe S.p.a., decade per fusione con Enichem S.p.a., piazza della Repubblica, 16 - 20120 Milano;

20) Omeco S.a.s., modifica la natura giuridica in S.r.l.;

54) El.En. S.r.l., è confermata la forma giuridica S.r.l. erroneamente iscritta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1990 come S.p.a.

Art. 6.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi con il decreto ministeriale del 25 maggio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1990 è così modificato:

3) Robox elettronica industriale S.p.a., modifica la denominazione sociale in «Robox S.p.a.»;

5) Idee nuove in S.r.l., trasferisce la sede legale in «via Ambrosoli, 8 C/D - 20090 Rodano Millepini (Milano)»;

7) Centro tessile cotoniero S.p.a., modifica la ragione sociale in «Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a.»;

13) Acteco S.r.l., trasferisce la sede legale in «via Amman, 41 - 33084 Cordenons (Pordenone)»;

24) Physis S.r.l., rettifica l'indirizzo in «via Musolesi n. 1/b - 40138 Bologna;

38) ERA - Ente ricerca applicata S.r.l., modifica natura giuridica in «ERA - Ente ricerca applicata S.p.a. - via Juri Gagarin, 63 - 06100 Corciano (Perugia)»;

41) C.R.I.T.A. - Centro ricerca industriale tecnologica avanzata S.r.l., trasferisce la sede legale in «via Ulloa, 3/a/1 - 30175 Venezia-Marghera»;

45) I.C.S. - Centro sperimentale di ingegneria S.r.l., trasferisce la sede legale in «via Terracina, 357 - 80122 Napoli».

Art. 7.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 1° febbraio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1992 è così modificato:

6) Maspeco S.r.l., modifica la denominazione in «Karma S.r.l., con sede legale in Strada del Fancese, 132/4 - 10156 Torino»;

8) Biolab S.G.S. S.r.l., modifica la ragione sociale in «Biolab S.r.l.»;

17) SGS Elettronica S.r.l., modifica la ragione sociale in «Nemko Alflab S.p.a., con sede legale in via C. Battisti, 153 - 20057 Vedano al Lambro (Milano)»;

24) CMZ S.r.l. sistemi elettronici, trasferisce la sede legale in «via Scudetto S. Giuseppe, 23 - 31100 Treviso»;

38) Meccano S.p.a., trasferisce la sede legale in «via G. di Vittorio, 3/a - 60044 Fabriano (Ancona).

Art. 8.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 23 giugno 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1993 è così modificato:

9) Ecosanitas S.r.l., trasferisce la sede legale in «via del Sebino, 41 - 25126 Brescia»;

18) Servizi ambientali S.r.l., modifica la denominazione in «Sistema ambiente S.r.l., con sede legale in località Manzola-Fornace - 27014 Corteolona (Pavia);

22) Labiotest S.r.l., modifica la ragione sociale e sede legale in «Gesteco S.p.a., via Pramollo, 6 - 33040 Grions del Torre - Povoletto (Udine);

31) C.A.T. di Corsini G. & C. S.p.a., trasferisce la sede legale in «via Sagittario, 17 - 40044 Sasso Marconi - Fraz. Pontecchio (Bologna);

33) El.Ma. - Electronic Machining S.r.l., trasferisce la sede legale in viale Carducci, 13/4 - 38066 Riva del Garda (Trento).

Art. 9.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 15 dicembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994 è così modificato:

2) Electro S.r.l., trasferisce la sede legale in «via Borgone, 18 - 10098 Rivoli (Torino);

6) Ing. Olivetti S.p.a., è sostituita da Olivetti ricerca S.c.p.a., con sede legale in via Campi Flegrei, 34 - 80076 Pozzuoli (Napoli);

8) B.U.S. Engitec servizi ambientali S.r.l., modifica la ragione sociale in «Ecowin S.r.l.»;

25) Sorind S.r.l., trasferisce la sede legale in «via Pana, 62 - 48018 Faenza (Ravenna);

26) Studio Alfa S.r.l., trasferisce la sede legale in «via Monti, 1 (zona artigianale Buco del Signore) - 42100 Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1996

Il Ministro: SALVINI

96A3164

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 22 maggio 1996.

Nomina dei componenti del comitato tecnico per il controllo dei bilanci dei partiti politici, previsto dal quindicesimo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici» che, all'art. 4, prevede la costituzione di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni;

Vista la deliberazione del 22 maggio 1996 con la quale le conferenze dei Presidenti dei gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in riunione congiunta — accertata l'esistenza dei requisiti di cui allo stesso art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 — hanno nominato componenti del predetto comitato tecnico i revisori ufficiali dei conti prof. Antonio Amaduzzi, prof. Umberto Bertini e prof. Giuseppe Bruni;

Decretano:

È resa esecutiva la deliberazione del 22 maggio 1996 con la quale le conferenze dei Presidenti dei gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in riunione congiunta, hanno nominato componenti del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, fino al termine della legislatura in corso, i revisori ufficiali dei conti prof. Antonio Amaduzzi, prof. Umberto Bertini e prof. Giuseppe Bruni.

Roma, 22 maggio 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica
MANCINO

Il Presidente della Camera dei deputati
VIOLANTE

96A3230

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 29 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinaridegli insegnamenti universitari;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 dicembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 31 del corso di laurea in lettere vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:

antichità e istituzioni medievali - M01X storia medievale;

arch. e storia dell'arte greca e romana - L03B archeologia classica;

bibliografia e biblioteconomia - M13X bibliografia e biblioteconomia;

cultura dell'età romano-barbarica - L07A lingua e lett. latina;

didattica delle lingue classiche - L08A filologia classica;

ecologia preistorica - L01A preistoria e propostoria;

esegesi storico-giuridica del documento italiano - M12B paleografia;

filologia classica - L08A filologia classica;

filologia ed esegesi dei testi medici greci e latini - L08A filologia classica;

filologia gallo-romanza - L10A filologia romanza;

filologia latina - L07A lingua e lett. latina;

filologia umanistica - L12E lett. dell'età med. uman. e rin.;

geografia storica del mondo antico - L02B storia romana;

geografia storica dell'Europa medievale e mod. - M02A storia moderna;

grammatica italiana - L11A linguistica italiana;

informatica generale - K05B informatica;

letterature comparate - L12D letterature comparate;

letteratura italiana contemporanea - L12B lett. italiana mod. e contemp.;

letteratura italiana del Rinascimento - L12E lett. dell'età med. uman. e rin.;

letteratura italiana medievale - L12E lett. dell'età med. uman. e rin.;

letterature francofone - L16A lingua e lett. francese;

lingua e civiltà greca - L06C lingua e lett. greca;

lingua italiana - L11A linguistica italiana;

lingua latina - L07A lingua e lett. latina;

linguistica italiana - L11A linguistica italiana;

metodologia e storia della critica letteraria - L12C critica letteraria;

metrica latina - L07A lingua e lett. latina;

preistoria e protostoria - L01A preistoria e protostoria;

semeiotica del testo - L12C critica letteraria;

stilistica e metrica italiana - L11A linguistica italiana;

storia comparata delle letterature contemporanee - L12D letterature comparate;

storia comparata delle letterature europee - L12D letterature comparate;

storia dell'arte contemporanea - L25C storia dell'arte cont.;

storia dell'arte medievale - L25A storia dell'arte med.;

storia dell'arte moderna - L25B storia dell'arte mod.;

storia della chiesa moderna e contemporanea - M03D storia del crist. mod. e cont.;

storia della critica e della storiografia letteraria - L12C critica letteraria;

storia della critica letteraria italiana - L12A letteratura italiana;

storia della filologia e della tradizione classica - L08A filologia classica;

storia della retorica greca - L06C lingua e lett. greca;

storia della retorica latina - L07A lingua e lett. latina;

storia della storiografia contemporanea - M04X storia contemporanea;

storia della storiografia moderna - M02A storia moderna;

storia della tradizione dei testi classici - L08A filologia classica;

storia della stampa e dell'editoria - M13X bibliografia e biblioteconomia;

storia delle biblioteche - M13X bibliografia e biblioteconomia;

storia delle città - M02A storia moderna;

storia delle lingue classiche - L08A filologia classica;

storia e istituzioni del mezzogiorno in età mod. - M02A storia moderna;

storia econ. e soc. del mondo antico - L02B storia romana;

storia economica e sociale dell'età mod. - M02A storia moderna;

storia greca di una regione nell'antich. - L02A storia greca;

storia romana di una regione nell'ant. - L02B storia romana;

teoria della letteratura - L12C critica letteraria.

Vengono, inoltre, eliminati dall'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in lettere i seguenti:

biblioteconomia e bibliografia;

diplomatica e scienze ausiliarie della storia;

semeiotica del testo.

Nell'art. 33 del corso di laurea in filosofia vengono aggiunti i sottoelencati insegnamenti:

informatica generale - K05B informatica;

storia del pensiero scientifico - M08E storia della scienza;

storia della filosofia contemporanea - M08A storia della filosofia;

storia della filosofia moderna - M08A storia della filosofia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 29 aprile 1996

Il rettore

96A3172

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 14 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 42, concernente il corso di laurea in chimica, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 42 *(Corso di laurea in chimica)*. — 1. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La durata degli studi del corso di laurea in chimica è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo di cui ai successivi commi da 14 a 17 del presente articolo.

3. Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

4. L'attività didattico-formativa, comporta un totale di almeno 200 ore annue di laboratorio e di almeno 320 ore annue di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

5. Lo studente deve inoltre seguire un lavoro di tesi sperimentale.

6. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nei successivi commi da 14 a 17 del presente articolo.

7. L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno 70 ore, di cui almeno 20 di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno 90 ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due

moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

8. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.

9. Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

10. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

11. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

12. Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al comma 4 del presente articolo.

13. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente precisato dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui ai successivi commi da 14 a 17 del presente articolo;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Triennio di base.

14. Il triennio di formazione di base, articolato per aree e obiettivi didattico-formativi, prevede che le annualità vengano scelte tra i settori scientifico-disciplinari di seguito elencati.

Area A - Matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

tre nei settori scientifico-disciplinari:

A01A Logica matematica;

A01B Algebra;

A01C Geometria;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica.

Area B - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e della loro interazione con le radiazioni. In particolare, dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

tre nel settore scientifico-disciplinare:

B01A Fisica generale delle quali una di laboratorio.

Area C - Chimica.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali. Sono

contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni, le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quantomeccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi, medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve inoltre acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

quattro nel settore scientifico-disciplinare:

C01A Chimica analitica;

quattro nel settore scientifico-disciplinare:

C02X Chimica fisica;

quattro nel settore scientifico-disciplinare:

C03X Chimica generale ed inorganica;

quattro nel settore scientifico-disciplinare:

C05X Chimica organica.

Delle sedici annualità almeno otto saranno di laboratorio;

una nel settore scientifico-disciplinare:

E05A Biochimica.

Corsi opzionali.

Lo studente è, inoltre, tenuto a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali scelti tra quelli attivati nelle facoltà e presenti nei settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere *A, B, C, D* o *E*, e nei settori scientifico-disciplinari:

L18C Linguistica inglese;

M08E Storia della scienza.

Biennio di indirizzo

15. È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio.

16. Tenuto conto della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, vengono inseriti a statuto i seguenti indirizzi:

Chimica fisica;

Chimica inorganica;

Chimica organica.

Fermo restando il numero massimo di cinque indirizzi, successivamente potranno essere inseriti a statuto, previo parere del Consiglio universitario nazionale, e con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, indirizzi diversi da quelli sopra riportati, in relazione al subentrare di nuove disponibilità di docenti, attrezzature e studenti.

17. Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni, di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nella facoltà, e presenti nei settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere *A, B, C, D, E, I* e nei settori scientifico-disciplinari:

L18C Linguistica inglese;

M08E Storia della scienza.

Norme transitorie.

18. Quando la facoltà si sarà adeguata al nuovo ordinamento, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in chimica. Gli studenti iscritti precedentemente all'entrata in vigore del presente ordinamento potranno optare per il nuovo ordinamento secondo le modalità che saranno stabilite dalla facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi. Il presente ordinamento sarà inizialmente applicato agli studenti iscritti al primo anno di corso e successivamente esteso, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 14 maggio 1996

Il rettore: MURARO

96A3170

DECRETO RETTORALE 15 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 43, concernente il corso di laurea in chimica industriale, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Corso di laurea in chimica industriale*). — 1. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La durata degli studi del corso di laurea in chimica industriale è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui ai successivi commi 13 e 14 del presente articolo.

3. Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attività didattica.

4. L'attività didattico-formativa, comporterà un totale di almeno 220 ore annue di laboratorio e di almeno 340 ore annue di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Lo studente dovrà effettuare inoltre un lavoro di tesi sperimentale.

5. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo comma 13 del presente articolo.

6. L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno 70 ore, di cui almeno 20 di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno 90 ore di attività didattiche sperimentali. Il corso di insegnamento integrato è costituito da due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

7. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 24 e 28.

8. Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale.

9. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica industriale, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella attestazione della carriera scolastica.

10. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

11. Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che potrà essere svolto, con l'accordo del consiglio del corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al comma 4 del presente articolo.

12. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito

esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui ai successivi commi 13 e 14;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Triennio di base.

13. Il triennio di base prevede aree disciplinari, obiettivi didattico-formativi, raggruppamenti disciplinari attinenti e insegnamenti consigliati.

Area A - Matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

tre nei settori scientifico-disciplinari:

A01A Algebra e logica matematica;

A01B Geometria;

A01C Matematiche complementari;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica.

Area B - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare, dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

tre nel settore scientifico-disciplinare:

B01A Fisica generale, delle quali una di laboratorio.

Area C - Chimica.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: calcoli stechiometrici; il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni tra struttura e proprietà; chimica degli elementi nei vari stati di ossidazione; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; composti organici a struttura aperta e ciclica; aromaticità; stereochimica; gruppi funzionali organici; criteri e pratica della sintesi organica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve acquisire gli strumenti fondamentali per affrontare problematiche di natura tecnologica ed industriale quali: bilanci integrali di materia ed energia; catalisi industriale; criteri di condotta delle reazioni industriali e principi di funzionamento dei reattori chimici; trasporto di calore e di materia ed elementi di meccanica dei fluidi; principali metodi di separazione fisica (elementi di progettazione, verifica e criteri di scelta); basi economiche dell'industria chimica; impatto ambientale dell'industria chimica e di processo; criteri di sicurezza nell'industria chimica.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

quattro nel settore scientifico-disciplinare:

C01A Chimica analitica;

quattro nel settore scientifico-disciplinare:

C02X Chimica fisica;

quattro nel settore scientifico-disciplinare:

C03X Chimica generale ed inorganica;

quattro nei settori scientifico-disciplinari:

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici;

I15C Impianti chimici;

quattro nel settore scientifico-disciplinare:

C05X Chimica organica.

Delle venti annualità almeno otto saranno di laboratorio:

una nel settore scientifico-disciplinare:

E05A Biochimica.

Biennio di indirizzo.

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro devono essere sostenuti prima di quelli del biennio.

14. Il biennio si articola in due indirizzi:

a) Ricerca e sviluppo di materiali;

b) Ricerca e sviluppo di prodotti.

Sono obbligatorie le seguenti annualità, comuni a tutti gli indirizzi:

tre nei settori scientifico-disciplinari:

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici;

I15C Impianti chimici, delle quali almeno una di laboratorio.

15. Gli indirizzi prevedono, inoltre, sei annualità da scegliere tra quelle attivate nella università e presenti o nei settori scientifico-disciplinari che inizino con le lettere *A, B, C, D, E, I, K,* o nei settori scientifico-disciplinari:

F22A Igiene generale ed applicata;

F22C Medicina del lavoro;

G07A Chimica agraria;

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;

P02C Finanza aziendale;

N02X Diritto privato comparato;

N03X Diritto agrario;

N05X Diritto dell'economia;

L18C Linguistica inglese;

M08E Storia della scienza.

Norme transitorie.

16. Quando la facoltà si sarà adeguata al nuovo ordinamento, gli studenti iscritti precedentemente all'entrata in vigore del presente ordinamento potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Gli studenti iscritti precedentemente all'entrata in vigore del presente ordinamento potranno altresì optare per il nuovo ordinamento secondo le modalità previste dalla facoltà sentito il parere del consiglio di corso di laurea. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi. Il presente ordinamento sarà applicato agli studenti iscritti al primo anno di corso e successivamente esteso, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 15 maggio 1996

Il rettore: MURARO

96A3171

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 22 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993 che ha modificato le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario ed ha aggiunto la tab. VII, relativa al corso di diploma universitario in scienze dei materiali;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 20 luglio 1995; senato accademico del 21 luglio 1995; consiglio di amministrazione del 24 luglio 1995), relativa alla istituzione del corso di diploma universitario di scienza dei materiali presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 febbraio 1996 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

L'art. 116 relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel modo seguente, vengono inoltre inseriti i seguenti nuovi articoli dal 181 al 190, relativi al diploma universitario in scienze dei materiali, con relativo scorrimento dei successivi articoli.

Art. 116.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in fisica;

b) la laurea in matematica;

c) la laurea in scienze biologiche;

d) la laurea in informatica;

e) la laurea in scienze ambientali;

f) il diploma in biotecnologie agro-industriali;
g) il diploma in informatica;
h) il diploma in matematica;
i) il diploma di scienza dei materiali.

CORSO DI DIPLOMA IN SCIENZE DEI MATERIALI

Art. 181.

Istituzione e durata del corso di diploma

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificazione e certificazione dei materiali;

uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà di materiali.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove opererà quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

Art. 182

Accesso al corso di diploma

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 183.

Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 181 è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta al corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui itegrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso in cui lo studente può iscriversi.

Art. 184.

Articolazione del corso degli studi

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 700 ore anno.

Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

L'attività di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualità complessive.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante, saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 185.

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed un terzo anno di applicazione comprendenti rispettivamente 13,5 e 4,5 annualità (una annualità = 2 moduli).

Ogni insegnamento comprende uno o due moduli. Ciascun modulo è costituito da un numero massimo di 60 ore. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attività didattica.

Art. 186.

Biennio propedeutico

Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 13,5 annualità che costituiscono la formazione di base.

In questo biennio le annualità saranno così suddivise (vedi tabella *A)*;

due annualità nell'area matematica;
quattro annualità nell'area fisica;
quattro annualità nell'area chimica;
tre annualità nell'area proprietà dei materiali;
mezza annualità nell'area strutturistica/cristallografica.

Ad esclusione degli insegnamenti nell'area di proprietà dei materiali gli insegnamenti potranno essere mutuati dai corsi di laurea fisica, chimica, matematica ed eventualmente dagli altri corsi di diplomi affini.

Tabella A - LA FORMAZIONE DI BASE
(13,5 annualità)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01A, A01B, A021, A03X, A04A).

Sono obbligatori le due seguenti annualità:

una nel raggrupp. A01A algebra e logica matematica;

una nel raggrupp. A01B geometria;

una nel raggrupp. A02A analisi matematica;

una nel raggrupp. A03X fisica matematica;

una nel raggrupp. A04A analisi numerica.

Area fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Tali contenuti possono trovarsi in fisica generale (B01A), esperimentazioni di fisica (B01A, B03X), struttura della materia (B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X).

Sono obbligatorie quattro annualità di cui almeno una di laboratorio:

una nel raggrupp. fisica generale B01A;

due nel raggrupp. fisica generale B01A;

una nel raggrupp. strutturra della materia B03X;

Area chimica

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica, inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Tali contenuti possono trovarsi in chimica generale ed inorganica (C03X), chimica fisica (C02X), chimica organica (C05X), laboratorio di chimica dei materiali (C02X, C03X, C05X).

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità di cui una almeno di laboratorio:

una nei raggrupp. chimica generale C03X;

una nei raggrupp. chimica fisica C02X;

una nei raggrupp. chimica organica C05X;

una nei raggrupp. chimica fisica C02X;

una nei raggrupp. chimica generale ed inorganica C03X;

una nei raggrupp. chimica organica C05X.

Area proprietà dei materiali

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Tali contenuti possono trovarsi in:

scienza di metalli (I13X), chimica dello stato solido (C03X), chimica delle macromolecole (C04X), fisica dei semiconduttori (B03X) fisica dei dispositivi elettronici (B01A), fisica dei polimeri (B03X) analisi strumentale e controllo dei materiali (C01A, I14A) chimica fisica dei materiali (C02X), fisica dello stato solido (B03X).

Sono obbligatorie le tre seguenti annualità:

una nei raggrupp. chimica analitica C01A;

una nei raggrupp. chimica generale ed inorganica C03X;

una nei raggrupp. chimica applicata e scienze e tecnologie dei materiali I14A;

una nei raggrupp. chimica fisica C02X;

una nei raggrupp. fisica generale B01A;

una nei raggrupp. struttura della materia B03X;

una nei raggrupp. chimica industriale e dei materiali polimerici C04X;

una nei raggrupp. chimica gener. ed inorg. C03X;

una nei raggrupp. metallurgia I13X;

Area strutturistica/cristallografica

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

Tali contenuti possono ritrovarsi in: cristallografia, strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).

È obbligatoria la seguente mezza annualità:

mezza nei raggrupp. chimica fisica C02X;

mezza nei raggrupp. chimica gener. ed inorg. C03X;

mezza nei raggrupp. mineralogia D03A;

Art. 187.

Terzo anno di formazione professionalizzante e tirocinio

Nel terzo anno sono impartiti insegnamenti per complessive 4,5 annualità.

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo e della R & D, la formazione professionalizzante è costituita da 4,5 annualità:

mezza nei raggrupp. organizz. ed econ. aziend. P02C;

quatto scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attività di tirocinio.

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso una industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le università e gli enti interessati.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come una annualità di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

Art. 188.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno del diploma in scienze dei materiali lo studente deve aver superato gli esami di insegnamenti del biennio propedeutico corrispondenti alle aree di matematica fisica e chimica.

Il consiglio di diploma potrà indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

Gli insegnamenti il cui nome è corredato di un numero romano sono propedeutici a quelli di pari nome corredati di numero romano successivo, e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri. Il consiglio di diploma potrà stabilire annualmente ulteriori precedenze fra gli esami sulla base del programma di insegnamento.

Art. 189.

Esame di diploma

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di facoltà consiste di una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 190.

Regolamento dei corsi di diploma

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 186.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 22 aprile 1996

Il rettore: BIGNARDI

96A3173

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricostituzione del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1996, registrato alla ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 10 maggio 1996 al n. 569/I, è stato ricostituito il collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), per la durata di cinque anni.

96A3175

Rettifica di decreto concernente il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale italiana cantanti per aiutare i bambini che soffrono, in Milano.

Con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 1996, il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 1996, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione nazionale italiana cantanti per aiutare i bambini che soffrono, è stato rettificato nell'indicazione della sede dell'Associazione stessa da via Palestrina n. 8 a via Manzoni n. 41, Milano.

96A3174

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali, con le specificazioni di seguito indicate.

Estratto decreto AIC/UAC n. 7/1996 del 2 maggio 1996

Specialità medicinale PAXO - compresse gastroresistenti da 40 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, con sede in Byk-Gulden Strasse 2, D-78467 Konstanz - Germania; rappresentante per la vendita in Italia: Byk Gulden Italia S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano, via Giotto, 1, codice fiscale e partita IVA n. 00696360155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla Soc. Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, nello stabilimento sito in Byk Gulden Strasse 2, D-78467 Konstanz - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Paxo» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg per uso orale; n. A.I.C. 031981018 (in base 10); 0YH7GU (in base 32); classe H, L. 45.500,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: una compressa di «Paxo» contiene: principio attivo: pantoprazolo sodico sesquidrato 45,1 mg (corrispondente a pantoprazolo acido 40,0 mg); eccipienti: sodio carbonato anidro, mannitolo (0,0036 BU), polivinilpirrolidone insolubile, polivinilpirrolidone K90, calcio stearato, idrossipropilmetilcellulosa 2910, polivinilpirrolidone K25, titanio biossido E171, ossido di ferro giallo E172, glicolpropilenico, poli (etilacrilato, acido metacrilico 1 1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica, esofagite da reflusso di grado moderato e severo;

Nota: Pantoprazolo non è indicato per il trattamento di disturbi gastrointestinali lievi come si può verificare nella dispepsia nervosa.

Prima della terapia, è necessario escludere l'eventuale natura maligna di una ulcera gastrica o di una malattia esofagea dato che il trattamento con pantoprazolo può, alleviando la sintomatologia, ritardare la diagnosi.

La diagnosi di esofagite da reflusso dovrebbe essere confermata dall'esame endoscopico.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art 9, del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 decreto legislativo n. 178/1991, fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 5/1996 del 26 aprile 1996

Specialità: MOBIC - Antinfiammatorio non steroideo.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH - Ingelheim am Rhein - 55216 Germania.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuate per le forme farmaceutiche compresse e capsule presso lo stabilimento della ditta Dr. Karl Thomae GmbH sito in Birkendorfer Strasse 65 Biberach - Germania e limitatamente alla forma farmaceutica supposte presso lo stabilimento sito in Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein - Germania della soc. Boehringer Ingelheim KG Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Mobic 7,5» conf. n. 10 compresse 7,5 mg;
n. A.I.C. 031985106 (in base 10); 0YJ3GL (in base 32), classe A; prezzo L. 9.500;

«Mobic 7,5» conf. 30 compresse 7,5 mg;
n. A.I.C. 031985157 (in base 10); 0YJ3J5 (in base 32); classe A; prezzo L 28.600;

«Mobic 7,5» conf. n. 12 supposte;
n. A.I.C. 031985082 (in base 10); 0YJ3FU (in base 32); classe A; prezzo L 13 800;

«Mobic» conf. 30 compresse divisibili 15 mg;
n A.I.C. 031985068 (in base 10); 0YJ3FD (in base 32); classe C;

«Mobic» conf. 30 capsule 7,5 mg;
n. A.I.C. 031985144 (in base 10); 0YJ3HS (in base 32); classe C;

«Mobic» conf. 30 capsule 15 mg;
n. A.I.C. 031985031 (in base 10); 0YS3D7 (in base 32), classe C,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: supposte. meloxicam 15 mg; compresse: meloxicam 7,5 mg, compresse divisibili: meloxicam 15 mg; capsule: meloxicam 7,5 - 15 mg.

Eccipienti. forma farmaceutica compresse: sodio citrato biidrato, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (Avicel PH 102), polivinilpirrolidone (Kollidon 25), silice colloidale anidra (Aerosil 200), polivinilpirrolidone insolubile (Kollidon CL), magnesio stearato.

Forma farmaceutica capsule: sodio citrato biidrato, lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato. Eccipienti dell'opercolo: gelatina E 172, E 171, E 132.

Forma farmaceutica supposte: esteri gliceridi di acidi grassi (Suppocire BP), olio di ricino idrogenato poliossietilenato (Cremophor RH 40).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide (poliartrite cronica).

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto. legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3182

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano relativamente agli eccipienti

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 303/1996

Specialità medicinale: FLUIBRON, BB 30 bustine granulato 2,5 g, n. di A.I.C.: 024596114.

Società Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: sorbitolo 1.348,25, mannitolo 924,50, aroma di arancia 150, acido citrico monoidrato 40, glicina 15, gomma arabica 3, saccarina sodica 2,50, silice colloidale anidra 1, giallo arancio S (E 110) 0,75.

Specialità medicinale: FLUIBRON, BB 60 bustine granulato 2,5 g, n. di A.I.C: 024596126.

Società Chiesi farmaceutici S.p.a, via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: sorbitolo 1.348,25, mannitolo 924,50, aroma di arancia 150, acido citrico monoidrato 40, glicina 15, gomma arabica 3, saccarina sodica 2,50, silice colloidale anidra 1, giallo arancio S (E 110) 0,75.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 329 del 2 maggio 1996

Specialità medicinale: ESKIM, 20 capsule 1 g, n. di A.I.C.: 027618040.

Società Prospa Italia S.r.l., Milanofiori, Palazzo E2 - 20090 Assago.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: gelatina —, gelatina succinato 233 mg, glicerolo 67 mg, sodio p-ossibenzoato di etile 1,09 mg, sodio p-ossibenzoato di propile 0,54 mg.

Specialità medicinale: ESKIM, 30 capsule 500 mg, n. di A.I.C.: 027618038.

Società Prospa Italia S.r.l., Milanofiori, Palazzo E2 - 20090 Assago.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: gelatina —, gelatina succinato 139 mg, glicerolo 40 mg, sodio p-ossibenzoato di etile 0,66 mg, sodio p-ossibenzoato di propile 0,32 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 330 del 2 maggio 1996

Specialità medicinale: SEACOR, 20 capsule 1 g, n. di A.I.C.: 027616022.

Società Società prodotti antibiotici S.p.a., via Biella, 8 - 20143 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: gelatina —, gelatina succinato 233 mg, glicerolo 67 mg, sodio p-ossibenzoato di etile 1,09 mg, sodio p-ossibenzoato di propile 0,54 mg.

Specialità medicinale: SEACOR, 30 capsule 500 mg, n. di A.I.C.: 027616010.

Società Società prodotti antibiotici S.p.a., via Biella, 8 - 20143 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: gelatina —, gelatina succinato 139 mg, glicerolo 40 mg, sodio p-ossibenzoato di etile 0,66 mg, sodio p-ossibenzoato di propile 0,32 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 333 del 2 maggio 1996

Specialità medicinale: CLIVARINA, 2 sir. pronte 1750 ui anti-xa, n. di A.I.C.: 028694014.

Società Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39 - 20127 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,25 ml, sodio cloruro 1,50 mg, sodio idrossido q.b. a pH 6-7 0-0,60 mg.

Specialità medicinale: CLIVARINA, 10 sir. pronte 1750 ui anti-xa, n. di A.I.C.: 028694038.

Società Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39 - 20127 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,25 ml, sodio cloruro 1,50 mg, sodio idrossido q.b. a pH 6-7 0-0,60 mg.

Specialità medicinale: CLIVARINA, 5 sir. pronte 1750 ui anti-xa, n. di A.I.C.: 028694026.

Società Knoll farmaceutici S.p.a., via Soperga, 37/39 - 20127 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,25 ml, sodio cloruro 1,50 mg, sodio idrossido q.b. a pH 6-7 0-0,60 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 334 del 2 maggio 1996

Specialità medicinale: ERACLIT, 5 sir. pronte 1750 ui anti-xa, n. di A.I.C.: 028695017.

Società Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,25 ml, sodio cloruro 1,50 mg, sodio idrossido q.b. a pH 6-7 0-0,60 mg.

Specialità medicinale: ERACLIT, 10 sir. pronte 1750 ui anti-xa, n. di A.I.C.: 028695029.

Società Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,25 ml, sodio cloruro 1,50 mg, sodio idrossido q.b. a pH 6-7 0-0,60 mg.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 339 del 2 maggio 1996

Specialità medicinale: ROVAMICINA, 12 compresse 3000000 ui, n. di A.I.C.: 012322020.

Società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via A. Kuliscioff, 37 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: amido 32 mg, idrossipropilcellulosa 16 mg, carbossimetilcellulosa sodica 16 mg, magnesio stearato 8 mg, silice colloidale anidra 2,4 mg, silice idrata —; cellulosa microcristallina q b. a 800 mg, composizione del rivestimento metilidrossipropilcellulosa 8,88 mg, poliossietilenglicole 6000 2,96 mg, titanio biossido 2,96 mg, poliossietilenglicole 20000.

96A3083

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte indirette dovute dalla Cordivari S.r.l., in Morro d'Oro

Con decreto 13 aprile 1996, la riscossione del carico tributario di L. 417.007.242, dovuto dalla Cordivari S.r.l., con sede in Morro d'Oro, è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, sezione staccata di Teramo, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

96A3200

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 maggio 1996

Dollaro USA	1562,57
ECU	1912,12
Marco tedesco	1011,70
Franco francese	299,00
Lira sterlina	2359,17
Fiorino olandese	904,53
Franco belga	49,223
Peseta spagnola	12,147
Corona danese	262,02
Lira irlandese	2435,58
Dracma greca	6,397
Escudo portoghese	9,858
Dollaro canadese	1140,23
Yen giapponese	14,642
Franco svizzero	1233,28
Scellino austriaco	143,78
Corona norvegese	236,29
Corona svedese	228,56
Marco finlandese	328,41
Dollaro australiano	1238,34

96A3238

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 592, dell'art. 3 del decreto-legge 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

«Linguistica generale» afferente il settore scientifico-disciplinare L09A - Glottologia e linguistica.

Gli apiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3208

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con delibera n. 352 del 6 maggio 1996 ha revocato la nomina a conservatore del registro delle imprese del dirigente dott. Sergio Tonel fatta con deliberazione n. 604 del 23 ottobre 1995, nominando a conservatore del registro medesimo il segretario generale dott. Giuliano Simonato.

96A3191

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a.s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.050
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 0 0 9 6 *